

CAMERA DEI DEPUTATI N. 641

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria

Presentato il 1° giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — **I. PREMessa.** — In questi ultimi anni, nonostante gli sforzi dei Governi e del Parlamento, la normativa tributaria è divenuta sempre più complessa a causa di continue modifiche introdotte sulla base di varie esigenze contingenti, la principale delle quali è stata senz'altro l'affannosa ricerca di gettito.

Specie sul fronte delle procedure e dell'organizzazione amministrativa la causa della complicazione degli obblighi formali risiede soprattutto nell'aver l'Amministrazione finanziaria ecceduto nella richiesta di collaborazione ai contribuenti. Inizialmente erano senz'altro accettabili e comprensibili quelle norme che puntavano sull'iniziativa del contribuente e sul meccanismo delle ritenute alla fonte, ma col passare del tempo sono divenuti insopportabili gli eccessi di questa impostazione.

Un primo importante passo avanti per porre rimedio alle complicazioni d'ordine formale era stato effettuato, nel corso della precedente legislatura, con la presentazione del disegno di legge recante delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni per le violazioni formali (Atto Camera n. 2046, XI).

Tale disegno di legge pur essendo diretto principalmente a introdurre semplificazioni di adempimenti formali, aveva il pregio di avviare anche alcune semplificazioni sostanziali, laddove esse sono finalizzate a rendere meno complessa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. È il caso questo, tanto per fare un esempio, degli oneri deducibili e delle detrazioni, nonché dei redditi dei fabbricati.

La mancata approvazione tempestiva da parte del Parlamento del disegno di legge aveva indotto il Governo ad emanare, al fine di consentire ai contribuenti di presentare nell'anno 1994 le dichiarazioni dei redditi su modelli semplificati, il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, che (anche in vista della predisposizione del modello 730, da emanare entro il 15 dicembre 1993) conteneva le modifiche normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed agevole la compilazione della modulistica.

Il predetto decreto-legge n. 503 del 1993 ed il successivo decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, nonché, da ultimo, il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, non sono stati convertiti in legge nei prescritti termini costituzionali. Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 222 del 1994, vengono, pertanto, rinnovate con il presente decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge.

Il provvedimento tende, innanzi tutto, alla semplificazione delle norme impositrici, la cui complessità ha trovato in passato uno specchio fedele nei modelli di dichiarazione.

E' stata, conseguentemente, riordinata la normativa riguardante gli oneri (semplificandone le modalità di deduzione ovvero di calcolo della detrazione, che è ora prevista nella misura unica del 27 per cento) e le detrazioni riconosciute in presenza di redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa minore (eliminando il complicato meccanismo della « capienza » ed il correttivo previsto per i casi in cui i redditi eccedono di poco il limite massimo per cui spetta la detrazione).

Per quanto riguarda i redditi dei fabbricati sono stati, invece, ridotti i dati da indicare in dichiarazione ed è stata facilitata la determinazione del reddito (semplificando, tra l'altro, le operazioni di confronto tra rendita catastale e reddito effettivo ed eliminando, di fatto, l'obbligo di dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di proprietà condominiale, quale la casa del portiere).

Si è altresì proceduto alla semplificazione « procedurale » dei modelli 730 e 740, prevedendo:

a) la riduzione del numero dei contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (con i nuovi casi di esonero, unitamente a quelli previsti nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, le dichiarazioni si riducono dalle attuali 19,5 milioni a 15 milioni, cioè di oltre il 20 per cento);

b) l'abolizione dell'obbligo di allegare al modello 740 i certificati dei sostituti d'imposta, le deleghe di versamento e i documenti probatori di taluni oneri deducibili, che dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione relativa a taluni oneri, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione, prevenendo eventuali richieste degli uffici. Al fine di scoraggiare l'indicazione nella dichiarazione di dati non supportati da una valida documentazione è stabilita l'applicazione della pena pecuniaria dal 40 al 20 per cento nei casi in cui il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisca o trasmetta una idonea documentazione. Tale sanzione si applica anche in caso di minor rimborso spettante al contribuente;

c) la compilazione di un solo esemplare, eliminando la copia destinata al comune;

d) l'abolizione della richiesta di dati che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente (tra i quali quelli concernenti il « redditometro ») ovvero trasmessi da altri soggetti quali i sostituti d'imposta (quali gli arretrati e le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno più essere dichiarati);

e) l'eliminazione dell'obbligo di indicare numerosi dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso, rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione

della dichiarazione, quali le generalità dei comproprietari degli immobili, gli estremi degli atti di compravendita dei terreni e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (ai fini della detrazione dell'onere), le firme per attestazione dei familiari fiscalmente a carico;

f) il termine entro il quale devono essere presentati i modelli 740 e 750 è prorogato dal 31 maggio al 30 giugno, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al 31 maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione dello 0,5 per cento;

g) i modelli di dichiarazione sono distribuiti gratuitamente e le dichiarazioni stesse possono essere spedite per raccomandata, o per altro mezzo equivalente, anche dall'estero.

È stata, inoltre, razionalizzata la procedura prevista per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei centri di assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni sindacali o da uno o più sostituti di imposta.

2. DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

L'articolo 1 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, concernente l'accrescimento delle imposte sui redditi, sono state introdotte modifiche alle norme riguardanti la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché alla dichiarazione dei sostituti di imposta.

Il provvedimento in esame ha disciplinato nuove ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e

nuove modalità di compilazione della stessa.

a) *Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.*

Viene ridotto il numero dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

I nuovi casi di esonero riguardano:

1) i contribuenti non obbligati alla tenuta di scritture contabili e quelli non tenuti al pagamento dell'imposta locale sui redditi, che possono fruire di detrazioni, escluse quelle sostitutive degli oneri deducibili, che assorbono per intero l'imposta dovuta (sono interessati circa 2,3 milioni di contribuenti);

2) i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi e che hanno percepito nell'anno arretrati e/o indennità di fine rapporto, nonché anticipazioni o acconti sulle stesse. La liquidazione delle imposte relative a tali redditi avverrà a cura degli uffici che applicheranno, ove più favorevole per il contribuente, la tassazione ordinaria (sono interessati circa 700.000 contribuenti);

3) i lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e i cui redditi risultino dal certificato rilasciato dal precedente datore di lavoro, che i dipendenti stessi devono consegnare al successivo datore di lavoro che esegue le operazioni di conguaglio (sono interessati, a partire dal 1995, circa 500.000 contribuenti).

A tali ipotesi si aggiunge l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per i contribuenti titolari in aggiunta al reddito di lavoro dipendente, del solo reddito di fabbricato derivante dall'abitazione principale e di ammontare non superiore a un milione di lire, previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (sono interessati circa 1,5 milioni di contribuenti). Tale esonero si estende anche all'ipotesi in cui oltre alla predetta unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il contri-

biente possiede parti comuni condominiali (ad esempio, casa del portiere), la cui quota di reddito spettante non ecceda lire 50.000.

In pratica, nel 1994, le dichiarazioni si riducono di 4,5 milioni, passando dalle attuali 19,5 milioni a 15 milioni (oltre il 20 per cento in meno).

b) *Semplificazione delle modalità di compilazione ed esclusione dall'allegazione della documentazione probatoria.*

Viene semplificata la compilazione della dichiarazione in quanto:

1) è eliminato il prospetto dei dati e delle notizie particolari, in cui erano indicati gli elementi indici di capacità contributiva (imbarcazioni da diporto, collaboratori familiari, residenze, cavalli, elicotteri, eccetera);

2) è eliminata l'attestazione dei familiari a carico;

3) è eliminata la copia per il comune; pertanto, il contribuente dovrà compilare il modello 740 in un unico esemplare.

Viene eliminato l'obbligo di allegazione della documentazione probatoria riguardante:

1) gli oneri deducibili dal reddito complessivo o per i quali è possibile fruire di detrazioni d'imposta. Gli elementi relativi al sostenimento, da parte del contribuente, di taluni oneri (contributi, premi di assicurazione, interessi passivi) vengono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria attraverso l'acquisizione di dati comunicati da terzi (istituti previdenziali, imprese di assicurazione, istituti di credito);

2) le certificazioni comprovanti le ritenute alla fonte subite. I dati concernenti le ritenute alla fonte vengono acquisiti direttamente dai sostituti d'imposta attraverso la dichiarazione dagli stessi presentata (modello 770);

3) gli attestati di versamento delle imposte. Gli importi effettivamente versati dai contribuenti vengono acquisiti attraverso incroci con i soggetti che ricevono i pagamenti.

È prevista la conservazione della documentazione probatoria per cinque anni e la trasmissione della stessa a richiesta degli uffici.

Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della documentazione relativa a taluni oneri o di altra documentazione la cui allegazione è attualmente prevista da disposizioni legislative vigenti, nonché la facoltà dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria dichiarazione prevenendo eventuali richieste degli uffici.

c) *Modalità e termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei versamenti.*

La dichiarazione dei redditi può essere:

1) presentata dal 1° maggio al 30 giugno;

2) spedita anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente.

I versamenti delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione devono essere eseguiti:

1) dal 1° al 31 maggio. È possibile versare entro il 20 giugno, con applicazione di una soprattassa dello 0,50 per cento, da versare unitamente alle imposte. In caso di versamento nei tre giorni successivi al 20 giugno è dovuta una soprattassa del 3 per cento.

d) *Approvazione e distribuzione dei modelli di dichiarazione.*

I modelli di dichiarazione sono distribuiti gratuitamente. Viene abolito il credito d'imposta per l'acquisto dei modelli introdotto nel 1992.

e) *Attività di liquidazione e di controllo delle dichiarazioni da parte degli uffici. Sanzioni applicabili per le violazioni.*

In sede di controllo gli uffici dell'Amministrazione finanziaria liquidano le impo-

ste sulla base di documentazioni provenienti da terzi (dichiarazione dei sostituti d'imposta) o richiesti al contribuente (documentazione concernente oneri deducibili o detraibili, crediti d'imposta spettanti, attestati di versamento, certificati attestanti la ritenuta alla fonte).

In caso di allegazione spontanea da parte del contribuente, l'ufficio tiene conto dei documenti allegati ai fini della liquidazione della dichiarazione.

Qualora il contribuente non sia in possesso della documentazione probatoria ovvero dai documenti esibiti o trasmessi emerga una divergenza tra gli importi dichiarati e quelli risultanti dalla documentazione, sulla maggiore imposta, o sul minor rimborso liquidato dall'ufficio si applica una pena pecuniaria fissata nella misura dal 40 al 120 per cento dell'ammontare liquidato.

f) *Altre dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta.*

Semplificazioni analoghe a quelle sopra illustrate sono previste per la compilazione delle dichiarazioni delle società di persone, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dei sostituti d'imposta (modelli 750, 760, 770).

g) *Dichiarazione IVA.*

La dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (introdotta in apposito modello da approvare e pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzata) deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 15 marzo. I versamenti di conguaglio restano fissati al 5 marzo di ciascun anno.

Vengono di seguito analiticamente esaminate le innovazioni apportate alle predette dichiarazioni.

2.1. *Dichiarazione dei redditi.*

2.1.1. *Nuove ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione.*

In attuazione del principio contenuto nell'articolo 19, comma 2, lettera b), del

testo del menzionato disegno di legge di delega proposto dalla Commissione finanze della Camera dei deputati (atto Camera n. 28-254-1125-1171-1222-1469-2046-2221-2346-2722-2743-2757-A) in base al quale si prevedeva « l'estensione dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati reddituali », il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo in rassegna, dispone la sostituzione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, escludendo l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale taluni redditi percepiti da lavoratori dipendenti e da lavoratori autonomi non esercenti attività artistiche o professionali se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto.

Si tratta, in particolare, dei redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi. Si rammenta che la lettera a) in questione riguarda il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente e le altre indennità percepite *una tantum* in dipendenza dalla cessazione dei predetti rapporti, compresa l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

La lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 16 riguarda gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, nonché quelle percepite per le cariche elettive.

Infine, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 attiene alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al

comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Al fine di consentire agli uffici di procedere alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute su tali redditi che non sono più inclusi nelle dichiarazioni sono stati contestualmente modificati l'articolo 36-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e l'articolo 16, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.

La modifica recata all'articolo 36-bis, contenuta nel comma 1, lettera p), n. 1), consente agli uffici finanziari di provvedere alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute dai contribuenti anche sulla base dei dati dichiarati o comunicati alla Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.

Va evidenziato che nella procedura di liquidazione dei redditi sopra evidenziati da assoggettare a tassazione separata si è fatto obbligo di applicare sugli stessi il regime di tassazione ordinaria qualora questo ultimo risulti più favorevole per il contribuente.

Va sottolineato che la scelta di porre a carico dell'Amministrazione finanziaria tutti gli adempimenti connessi alla tassazione delle maggiori imposte dovute soddisfa la duplice esigenza di non chiedere ai contribuenti dati di cui l'Amministrazione è già in possesso, in quanto rilevabili dai modelli 770 presentati dai soggetti che hanno erogato i redditi in questione, e di evitare errori di valutazione da parte dei contribuenti medesimi. Infatti, è stato riscontrato che, in presenza di detti redditi, i contribuenti spesso esercitavano l'opzione di rinuncia alla tassazione separata con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria, non sulla base di una attenta comparazione dei due metodi ma per semplice errore. È stato, altresì, riscontrato che molti contribuenti pur avendo esercitato l'opzione per la tassazione ordinaria non provvedevano a far concorrere tali redditi al reddito complessivo. Dall'analisi delle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 1991 risulta, infatti, che su 700.000 soggetti che hanno esercitato

l'opzione per ben 560.000 sarebbe stato più favorevole il regime della tassazione separata.

L'esclusione dall'obbligo di indicare questi redditi nella dichiarazione, oltre ad eliminare ogni possibilità di errore da parte del contribuente, comporta l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione per circa 700.000 contribuenti, per la maggior parte lavoratori dipendenti, in precedenza assoggettati a tale obbligo a causa del solo possesso di redditi derivanti da arretrati o da trattamenti di fine rapporto.

Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, apporta delle modifiche alla disposizione contenuta nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. In primo luogo, viene modificata la lettera d) del comma 1 del menzionato articolo, che è stata sostituita per effetto dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1993, n. 537. In particolare, tenendo conto del nuovo meccanismo previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 di questo decreto, in base al quale, qualora siano intrattenuti nel corso dell'anno più rapporti di lavoro, le somme erogate e le ritenute effettuate dai diversi sostituti d'imposta vanno considerate nella certificazione finale rilasciata dall'ultimo sostituto, si è provveduto a modificare nel testo della menzionata lettera d) la locuzione « corrisposte da un unico sostituto d'imposta » con quella « certificati dall'ultimo sostituto d'imposta ». In tal modo, si è evitato di far presentare la dichiarazione dei redditi a coloro i quali, in presenza delle altre condizioni, previste dalla lettera d), per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ne sarebbero stati obbligati avendo intrattenuto più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell'anno, tutti certificati dall'ultimo sostituto d'imposta. Nel contempo si è provveduto a modificare la menzionata lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di rendere coerente la disposizione concernente la destinazione dell'8 per mille, con quella

analoga contenuta nella lettera *e-bis*) introdotta con il presente decreto nello stesso articolo 1, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In secondo luogo, la stessa lettera *a*), numero 2, del comma 1 dell'articolo 1, aggiunge alla fine del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 una nuova lettera, la *e-bis*) con la quale vengono escluse dall'obbligo di presentare la dichiarazione le persone fisiche, non obbligate alla tenuta di scritture contabili o al pagamento dell'imposta locale sui redditi, che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni per lavoro dipendente).

L'esonero viene esteso anche alle ipotesi in cui la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20.000.

La presente modifica mira ad esonerare tutti quei soggetti per i quali la presentazione della dichiarazione costituisce un mero obbligo formale poiché il loro reddito complessivo determina un'imposta lorda che viene ad essere annullata per effetto della fruizione delle detrazioni di imposta, ovvero quando pur essendo dovuta l'imposta la stessa non deve essere versata in quanto di ammontare inferiore a lire 20.000 (confronta articolo 2, comma 1, della legge 18 aprile 1986, n. 121).

Ciò consente di evitare la presentazione della dichiarazione a circa 2.500.000 di contribuenti. Detti soggetti potranno verificare l'esistenza delle condizioni di esonero consultando un'apposita tabella, che verrà inserita nei modelli di dichiarazione, senza dover effettuare il calcolo dell'imposta lorda e delle detrazioni spettanti.

Il numero 3 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 inserisce, dopo il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, una disposizione nella quale è stabilito che nelle ipotesi di esonero dall'obbligo di pre-

sentazione della dichiarazione, il contribuente ha tuttavia facoltà di presentare la dichiarazione stessa. Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire, ad esempio, ai contribuenti interessati di presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare oneri sostenuti ovvero acconti d'imposta versati in misura eccedente rispetto all'ammontare d'imposta dovuta.

Le lettere *n*) ed *o*) del comma 1 dell'articolo 1 modificano l'articolo 23, settimo comma, e l'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali modifiche consentono al datore di lavoro di tener conto, in sede di conguaglio di fine anno, anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti dal proprio dipendente nello stesso periodo di imposta. Pertanto, i lavoratori dipendenti senza altri redditi, che si trovano in tale situazione, vengono di fatto esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione. Le maggiori imposte dovute per effetto del cumulo dei redditi risultanti dai distinti modelli 101 saranno infatti calcolate e trattenute in sede di conguaglio di fine anno dall'ultimo datore di lavoro al quale il dipendente consegnerà il modello 101 relativo al precedente rapporto di lavoro, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Le menzionate modifiche comporteranno l'esonero della presentazione della dichiarazione per circa 500.000 contribuenti.

2.1.2. *Contenuto della dichiarazione.*

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, concernente il contenuto della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Tale modifica rimuove i vincoli legislativi che hanno obbligato l'Amministrazione finanziaria a richiedere nel modello di dichiarazione dati non strettamente necessari per la determinazione dei redditi e

delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli.

Pertanto, in simmetria con il principio contenuto nell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del menzionato disegno di legge delega sulle semplificazioni, in base al quale non deve essere richiesta ai contribuenti l'indicazione di dati di cui l'Amministrazione sia già in possesso, si è ravvisata la necessità di eliminare le previsioni normative contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Queste ultime disposizioni, infatti, prevedono in capo ai contribuenti l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dati ed elementi indici di capacità contributiva.

2.1.3. *Esclusione dall'obbligo di allegazione dei documenti probatori di taluni oneri deducibili e delle ritenute.*

I numeri 1 e 2 della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 eliminano le disposizioni che prevedono l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi i documenti probatori degli oneri deducibili e delle ritenute effettuate dal sostituto d'imposta.

Le norme precedentemente contenute nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevedevano l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche i certificati dei sostituti d'imposta e disciplinavano gli elementi da indicare nei certificati stessi.

L'abrogazione di tali disposizioni è stata operata per semplificare gli adempimenti dei contribuenti anche in considerazione del fatto che, ai fini del controllo, l'Amministrazione finanziaria dispone della documentazione trasmessa dal sostituto.

Con l'occasione, il contenuto dei certificati rilasciati dai sostituti è stato più compiutamente disciplinato in un apposito articolo 7-bis introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Nell'articolo 7-bis viene previsto, tra l'altro, che i modelli dei certificati atte-

stanti la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a*) e *d*) (cioè i modelli 101, 102 e 201) devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui debbono essere utilizzati.

Per questi modelli la legge non aveva previsto alcun termine per la pubblicazione. Esigenze di correttezza nei confronti dei contribuenti e di certezza del diritto hanno consigliato di colmare tale lacuna dell'ordinamento.

I soggetti che trasmettono su supporto magnetico le dichiarazioni dei sostituti d'imposta o gli elenchi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, possono sottoscrivere detti certificati anche con firma elettronica mediante sistemi di elaborazione automatica.

La consegna dei certificati in questione agli interessati deve avvenire entro il mese di febbraio (e non più entro il 20 aprile, come previsto dalla normativa precedentemente in vigore) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Anticipando tale termine si intende facilitare il ricorso all'assistenza fiscale da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati eliminando, nel contempo, l'obbligo della comunicazione anticipata che costituisce per i sostituti un adempimento sostanzialmente ripetitivo.

Per consentire la predisposizione delle strutture organizzative necessarie all'attuazione di detta disposizione da parte dei sostituti d'imposta, viene stabilito che tali previsioni si rendono applicabili relativamente alle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993, in via transitoria, il successivo comma 5 conferma la possibilità per il sostituto di consegnare al lavoratore dipendente, entro febbraio, in luogo del modello 101 e 102, la comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione del modello 730. Resta fermo, in tal caso,

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'obbligo di consegnare i predetti modelli entro il 20 aprile.

Il numero 2) della lettera c) del comma 1, modifica il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 eliminando l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione probatoria degli oneri deducibili, e prevedendo, contestualmente, l'obbligo della conservazione della stessa fino alla decadenza del potere di accertamento.

Coerentemente a tale impostazione viene anche eliminato l'obbligo di allegare alla dichiarazione gli attestati di versamento e le certificazioni dei sostituti di imposta.

Resta peraltro salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione tale documentazione.

Detta modifica si rende necessaria per l'auspicata diffusione della dichiarazione attraverso i centri autorizzati di assistenza fiscale ed i sostituti di imposta; con essa viene ad essere modificata la disciplina dei controlli formali della dichiarazione, al fine di evitare squilibri tra i controlli effettuati dagli uffici sulle dichiarazioni modello 740 e quelli effettuati sulle dichiarazioni modello 730 presentate attraverso i centri autorizzati e i sostituti di imposta, si rende necessario assicurare un trattamento omogeneo che prescindendo dalle diverse metodologie dichiarative adottate dal contribuente.

Va infine segnalato che è stata prevista la possibilità di richiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione in possesso dei contribuenti lasciando, in via residuale, alla Amministrazione la facoltà di disporre, con il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione, l'allegazione dei documenti comprovanti taluni oneri, nonché di altra documentazione (prospetti, denunce, eccetera) per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti.

Conseguentemente, con la lettera p), numeri 1), 2) e 3), sono state modificate le disposizioni contenute nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 600 del 1973 al fine di prevedere che in sede di liquidazione delle dichiarazioni gli Uffici possano eseguire rimborsi ed iscrizioni a ruolo oltre che sulla base della documentazione eventualmente allegata dal contribuente anche sulla base dei riscontri effettuati sui documenti di cui è stata richiesta l'esibizione o la trasmissione, ovvero dei dati risultanti dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991. Da tali elenchi, trasmessi dagli enti previdenziali ed assistenziali, dalle banche e dalle imprese di assicurazione, è infatti possibile desumere l'ammontare della maggior parte degli oneri per i quali non è più richiesta l'allegazione della documentazione probatoria (contributi, interessi passivi e premi di assicurazione). Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 36-*bis*, gli Uffici possono anche rettificare lo scomputo delle ritenute di acconto che non risultano dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta o dalle comunicazioni delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tale modifica si è resa necessaria in conseguenza della soppressione dell'obbligo di allegare i certificati da cui risultano le ritenute subite.

Contestualmente, come si vedrà più avanti, con l'articolo 6, comma 1, lettera b), è stata istituita una specifica pena pecuniaria nell'ipotesi in cui il contribuente, a seguito di richiesta dell'ufficio, non sia in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute o ai versamenti la cui allegazione non è più richiesta dalla legge.

A tutela dei contribuenti, per evitare che dagli incroci effettuati in via automatizzata scaturiscano indebite iscrizioni a ruolo causate da errori non ad essi imputabili, nell'articolo 1, comma 1, lettera p), è stato stabilito che gli uffici devono invitare il contribuente, telefonicamente o a mezzo posta, a fornire chiarimenti e ad esibire o trasmettere i documenti in caso di difformità tra gli elementi indicati nelle dichiarazioni e quelli risultanti dai dati forniti dai terzi.

Sulla scorta delle motivazioni già espresse, con le lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 in esame, sono stati modificati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di coordinare le previsioni relative al contenuto e agli allegati delle dichiarazioni dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche e delle società semplici, in nome collettivo ed equiparate alla nuova disciplina che sugli stessi argomenti è stata dettata per le dichiarazioni delle persone fisiche.

La successiva lettera *g)*, numeri 1), 2), 3) e 4) modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 al fine di coordinare la disciplina della dichiarazione dei sostituti di imposta con quella delle altre dichiarazioni nonché per semplificare e razionalizzare talune previsioni, anche in considerazione della maggiore importanza assunta da detto modello di dichiarazione che diventa il cardine attorno al quale ruotano i controlli incrociati dell'Amministrazione finanziaria. Va evidenziato che tale modello nella sua nuova connotazione assume il ruolo fondamentale di veicolo dei dati relativi all'assistenza fiscale.

In particolare, il numero 1) modifica il secondo comma dell'articolo 7 citato, stabilendo che nel modello 770, per quanto riguarda i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro deve essere indicato unicamente il totale di quelli relativi ai redditi erogati nell'anno, invece che quello dei contributi pagati nell'anno. La modifica in questione, tenuto conto che i contributi sono imputati con il criterio di competenza e, invece, le ritenute seguono il criterio di cassa, intende far coincidere i criteri espositivi dei contributi nel modello 770 con quelli dei redditi cui afferiscono: pertanto attraverso detta modifica vengono ad essere eliminate le difformità presenti nel Quadro H del modello 770 rispetto a quanto contenuto nel Quadro A dello stesso modello; in tal modo vengono ad essere allineati gli elementi esposti nei due quadri relativamente ai contributi previdenziali.

Ai fini della conoscenza dei dati previdenziali la richiesta sintetica dei dati rela-

tivi ai contributi è, in via automatica, integrata mediante le opportune connessioni con gli archivi degli enti previdenziali.

Il successivo numero 2) abroga il terzo comma del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che prevedeva, in caso di più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, l'allegazione di separati elenchi nominativi per singole sedi o stabilimenti.

Detta previsione si rende superflua in considerazione del fatto che attualmente le dichiarazioni modello 770 sono inviate su supporto magnetico e che le specifiche tecniche prevedono l'indicazione dello stabilimento presso il quale il dipendente svolge la propria attività lavorativa.

Il numero 3) sostituisce, invece, il settimo comma dello stesso articolo 7. Nella nuova formulazione viene eliminata la previsione dell'allegazione delle copie dei modelli RAD contenenti l'indicazione dell'ammontare degli utili corrisposti per i quali è stata fatta la comunicazione. Detta modifica trova la sua giustificazione nel fatto che tali dati possono essere acquisiti dall'Amministrazione finanziaria direttamente dallo Schedario generale dei titoli azionari. Con la stessa disposizione viene, inoltre, trasformato, legittimando una prassi già in uso, da allegato alla dichiarazione in dichiarazione vera e propria, l'elenco nominativo dei soci delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni. In tale dichiarazione si dovranno indicare, per ciascuno dei soci, il comune di residenza anagrafica, l'indirizzo e gli utili spettanti.

Infine il numero 4), nel sostituire l'ottavo comma dell'articolo 7, elimina anche per i sostituti d'imposta l'obbligo di allegare alla dichiarazione gli attestati di versamento.

2.1.4. *Termini di pubblicazione dei modelli e di presentazione della dichiarazione.*

La lettera *i)* prevede lo spostamento dei termini fissati nell'articolo 2, comma 1,

della legge 28 luglio 1989, n. 267, relativi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi assicurando nel contempo una idonea collocazione normativa alla documentazione stessa. Come è noto il termine per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei modelli di dichiarazione dei redditi, è attualmente fissato al 15 gennaio dell'anno in cui il modello stesso deve essere utilizzato. La norma proposta, modificando il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sposta tale termine al 15 febbraio. Detto spostamento si rende necessario per consentire all'Amministrazione finanziaria di tener conto delle disposizioni che vengono approvate alla fine dell'anno e soprattutto di valutarne l'impatto sulla modulistica in corso di approvazione.

La stessa lettera *i*) fissa il termine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello 730 al 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Anche per questo modello la legge non aveva previsto termini entro cui effettuare la pubblicazione, ma, come è stato fatto per i modelli 101, 102 e 201 e per le stesse motivazioni, è parso opportuno colmare la lacuna legislativa.

Va, però, precisato che il comma 4 dell'articolo in rassegna, in considerazione della circostanza che il termine fissato a regime è già spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce che per l'anno 1993 il modello per la dichiarazione annuale di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cioè il modello 730) deve essere pubblicato entro il 15 dicembre.

Con la medesima lettera *i*) viene sostituito, inoltre, il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativo alla redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni. In sostanza la norma è volta a ripristinare la formulazione del secondo comma in vigore antecedentemente alle modifiche apportate con l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Questa ultima disposizione aveva, infatti, stabilito da un lato che i modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi dovessero essere acquistati dai contribuenti, dall'altro che agli stessi fosse concesso un credito d'imposta pari al costo del modello, acquistato presso i rivenditori autorizzati (uffici postali, tabaccai, librerie di Stato).

Ciò ha creato disagi fra i contribuenti in considerazione anche del fatto che, a causa della scarsa disponibilità di modelli sul mercato, non è risultato agevole l'acquisto degli stessi presso le rivendite autorizzate. A fronte dell'acquisto dei modelli, come si è detto, spettava ai contribuenti un credito di imposta pari al prezzo praticato dai rivenditori autorizzati.

Tale credito andava indicato nella dichiarazione aumentandone la complessità senza conseguire, nella maggior parte dei casi, quegli obiettivi di neutralità che si intendeva perseguire con tale sistema.

Con la modifica proposta gli stampati dei modelli di dichiarazione dei redditi potranno nuovamente essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e conseguentemente non sarà più necessario prevedere alcun credito di imposta.

Per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire, peraltro, che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria anche mediante spedizione al domicilio del contribuente. La possibilità di spedire al domicilio del contribuente il modello di dichiarazione costituisce una importante novità rispetto alla precedente formulazione del comma 2 dell'articolo 8 e dà il segno della profonda trasformazione che si sta attuando nel rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Di tale facoltà l'Amministrazione intende avvalersi già dal prossimo anno inviando al domicilio del contribuente i modelli 730 precompilati.

Con la lettera *l*) viene, invece, modificato l'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativo ai termini di presentazione della dichiarazione dei red-

diti. Più precisamente, viene stabilito che le persone fisiche, le società di persone e i soggetti ad esse equiparati, devono presentare la dichiarazione dei redditi non più dal 1° maggio al 10 giugno, bensì dal 1° maggio al 30 giugno di ciascun anno. La presente modifica intende accogliere i suggerimenti e le richieste di quanti ritengono preferibile concedere un termine più ampio ai contribuenti per presentare la dichiarazione dei redditi. La previsione di un termine di sessanta giorni per assolvere agli obblighi tributari dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il consueto ricorso a richieste di proroga che si verifica ogni anno al momento della scadenza del termine in questione. Va, peraltro, precisato che lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non comporta anche il differimento del termine per eseguire i relativi versamenti.

Il successivo articolo 6, dispone, infatti, che i versamenti scaturenti dalla dichiarazione, devono essere eseguiti entro il termine ordinario del 31 maggio. Per quelli effettuati dopo tale termine ed entro il 20 giugno è prevista tuttavia l'introduzione di una particolare agevolazione in quanto gli stessi possono essere effettuati corrispondendo una soprattassa dello 0,50 per cento.

2.1.5. Modalità di presentazione della dichiarazione.

La lettera *m*) dispone la modifica del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 al fine di prevedere che la spedizione per posta della dichiarazione possa avvenire anche dall'estero per raccomandata o con altro sistema equivalente alla raccomandata, attraverso il quale sia comunque attribuibile una data certa alla spedizione. La modifica intende agevolare quanti, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non si trovano in Italia perché non sono qui residenti o per qualsiasi altro motivo: viaggi, studi, eccetera. Da qualsiasi luogo, i contribuenti devono poter spedire la dichiarazione per posta, tramite raccomandata, se si trovano in un Paese in cui esiste il sistema della racco-

mandata, ovvero tramite un qualunque altro sistema, purché sia possibile stabilire con certezza la data di spedizione, se si trovano in un Paese in cui non esiste la « raccomandata ».

Il numero 2) della lettera *m*) dispone l'abrogazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativi all'obbligo di allegare alla dichiarazione una copia per il Comune di domicilio fiscale del contribuente e la redazione a cura dell'Ufficio delle entrate di detta copia in caso di omissione da parte del contribuente. La soppressione della previsione della « copia Comune » della dichiarazione si rende possibile in considerazione dell'evoluzione che si è avuta nei sistemi di trasmissione dei dati che hanno comportato il superamento dell'utilizzo del supporto cartaceo.

Viene mantenuta la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 48 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, contenente una specifica sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo di allegare la « copia Comune » alla dichiarazione, che si renderà ancora applicabile solo con riferimento alle dichiarazioni dei precedenti periodi d'imposta, mentre sarà svuotata di contenuto per l'avvenire.

2.1.6. Termini di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, viene previsto che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre e che detta dichiarazione non deve più essere presentata entro il giorno 5 del mese di marzo bensì nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno.

La presente modifica ha lo scopo di lasciare a disposizione del contribuente un

arco temporale più ampio per far fronte all'obbligo di presentare la dichiarazione. Inserendosi nella stessa linea di tendenza già manifestata dall'Amministrazione a proposito della presentazione della dichiarazione dei redditi, si disgiunge il termine ultimo di presentazione della dichiarazione da quello per l'effettuazione dei versamenti. In tal modo sarà possibile al contribuente redigere, successivamente alla effettuazione dei versamenti, la dichiarazione ed eseguire più agevolmente i necessari controlli.

Va peraltro precisato che, come per le imposte sui redditi, la previsione di un più ampio arco temporale del termine di presentazione della dichiarazione non sposta quello per l'effettuazione dei versamenti dovuti dal contribuente. Infatti, la successiva lettera *b)* dello stesso comma 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fissa al 5 marzo di ciascun anno il termine per eseguire i versamenti di conguaglio dell'IVA confermando, quindi, lo stesso termine in precedenza fissato per la presentazione della dichiarazione IVA.

La successiva lettera *c)* dello stesso comma 3, modifica l'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e differisce il termine per l'opzione, da esercitarsi da parte dei produttori agricoli esonerati, in precedenza fissato al 5 marzo di ciascun anno, alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA (15 marzo). E ciò al fine di evitare l'assolvimento dell'adempimento, relativo all'esercizio dell'opzione, separatamente dalla dichiarazione.

La lettera *d)* del comma 3 modifica l'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Anzitutto, nel primo periodo viene chiarito che le soprattasse dovute ai fini del ravvedimento devono essere pagate entro gli stessi termini previsti per la regolarizzazione. Tale puntualizzazione è quanto mai opportuna in quanto, attualmente, non essendo espressamente prevista la con-

testualità del versamento della soprattassa, la stessa, di fatto, viene corrisposta solo se l'ufficio viene a conoscenza della avvenuta regolarizzazione, ossia quasi esclusivamente nei casi di eseguita verifica.

Positiva deve, poi, essere considerata la precisazione (attualmente mancante) che il versamento deve essere eseguito direttamente presso gli uffici IVA secondo le modalità previste dall'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'altra importante novità è contenuta nell'ultimo periodo del comma che dispone, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni eseguite, l'esclusione della punibilità per i reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982.

La lettera *e)* del medesimo comma 3 modifica l'articolo 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed è finalizzata a coordinare, a seguito dei diversi termini stabiliti per il pagamento dell'imposta (5 marzo) e per la presentazione della dichiarazione (15 marzo), la disposizione che disciplina la decorrenza degli interessi che devono essere corrisposti dai contribuenti che presentano ricorso a seguito di avviso di accertamento da parte dell'ufficio.

Detti interessi devono essere necessariamente calcolati, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla data del pagamento dell'imposta (5 marzo), e non a quella della presentazione della dichiarazione annuale IVA (15 marzo) che costituisce, invece, adempimento formale.

Il comma 4 dell'articolo 1 apporta modifiche concernenti le disposizioni recate dall'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in materia di tasse sulle concessioni governative e dalla nota n. 2 dell'articolo 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 61 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e rea-

lizza il necessario coordinamento con le disposizioni che, a seguito dei diversi termini stabiliti per il pagamento (5 marzo) e per la presentazione della dichiarazione (15 marzo) prevedevano, nell'attuale formulazione, l'obbligo del pagamento della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Con la modifica proposta il termine per il pagamento della predetta tassa annuale di concessione governativa viene fissato al 5 marzo di ciascun anno.

2.1.7. *Entrata in vigore.*

Relativamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 1, si precisa che in base all'ultimo comma dello stesso articolo occorre distinguere quelli concernenti le modifiche e le innovazioni alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA da quelle riguardanti le modifiche alla disciplina della liquidazione delle imposte e del cosiddetto accertamento sintetico, nonché quelle relative alla tassazione separata.

Per quanto attiene alle modifiche apportate alla disciplina delle dichiarazioni, le relative norme spiegano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, pertanto, si rendono applicabili sin dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto da presentare nell'anno 1994.

Anche le disposizioni che hanno apportato modifiche alla disciplina delle liquidazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e a quella dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38, quarto comma, dello stesso decreto trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni concernenti l'applicazione del regime di tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, contenute nelle lettere a) e

c) del comma 2, si precisa che le stesse hanno effetto relativamente alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla predetta data dell'8 dicembre 1993.

Infine, per i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, per i quali gli uffici provvedono ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 del medesimo testo unico, ovvero a tassazione ordinaria se tale regime risulta più favorevole per il contribuente, le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo in esame si applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

3. RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI ONERI DEDUCIBILI E QUELLI PER I QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE DI IMPOSTA

La disciplina degli oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente, contenuta nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi ha, nel corso del tempo, formato oggetto di notevoli e rilevanti revisioni normative.

In particolare, l'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ha introdotto per talune ipotesi di oneri sostenuti dal contribuente, in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta commisurata al 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccedeva la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito. Tale meccanismo è stato poi esteso con l'articolo 10 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ad altre ipotesi di oneri deducibili. Quest'ultimo provvedimento ha tuttavia previsto una detrazione

commisurata al 27 per cento per particolari oneri sostenuti disponendo, nel contempo, la riduzione della predetta percentuale al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo ed il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

Va, altresì, evidenziato che l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi non costituisce l'unica fonte di disciplina della materia degli oneri deducibili perché il legislatore, a più riprese, ha introdotto nell'ordinamento tributario nuove ipotesi di deducibilità senza, tuttavia, provvedere ad inserirle in maniera sistematica nello stesso articolo 10.

Tale situazione ha fatto sorgere l'esigenza di un globale riordino della materia sia al fine di codificare in un unico corpus normativo le diverse ipotesi di oneri deducibili, sia al fine di separare in modo inequivocabile gli oneri deducibili dal reddito complessivo dagli oneri per i quali è fruibile, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, una detrazione di imposta.

A tal fine, nell'articolo 2 del decreto-legge è stato riformulato l'articolo 10 per escludere gli oneri trasformati in detrazione e per inserirvi quelle ipotesi che prima non erano dallo stesso previste, ed è stato inserito un articolo 13-bis nel quale è contenuta la disciplina degli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta.

4. ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

4.1. Riformulazione degli articoli del testo unico concernenti gli oneri deducibili.

In attuazione dei principi e dei criteri contenuti nell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato disegno di legge delega sulle semplificazioni tributarie, nel testo proposto dalla Commissione finanze della Camera, che prevedevano la revisione della disciplina degli oneri deducibili dal reddito complessivo, l'articolo 2, comma 1, apporta modificazioni agli articoli del te-

sto unico delle imposte sui redditi, relativi alla disciplina di tali oneri.

Nei successivi commi dell'articolo 2 vengono disciplinate, invece, nuove ipotesi di oneri deducibili che non si è ritenuto opportuno inserire nell'articolo 10, in quanto a carattere temporaneo.

In particolare, con la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito l'articolo 10 del testo unico.

Tale sostituzione, come già detto, si è resa opportuna, sia per esigenze di chiarezza e di semplificazione, sia per mantenere, nella nuova formulazione dell'articolo 10, solo gli oneri deducibili dal reddito complessivo non convertiti in detrazioni d'imposta, disciplinati dal successivo articolo 13-bis, introdotto nel testo unico dall'articolo 3 del presente provvedimento.

Passando all'esame della nuova formulazione dell'articolo 10 del testo unico, si deve subito segnalare che nel comma 1 è stato soppresso l'obbligo di allegare i documenti probatori degli oneri deducibili. Come già si è fatto cenno, in sede di commento dell'articolo 1, la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deve essere conservata dal contribuente e può essere richiesta dall'Amministrazione finanziaria sia in via generale (allorquando, in base ad apposito decreto ministeriale, venga richiesta l'allegazione di talune categorie di oneri alla dichiarazione), sia direttamente nell'ambito della attività di liquidazione della dichiarazione del contribuente. Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di divergenza tra l'importo dedotto dal contribuente e l'ammontare deducibile risultante dalla documentazione, sulla maggiore imposta non versata, in base alle modifiche introdotte dall'articolo 6, comma 2, si applicherà la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento. Tale norma si rende applicabile anche nell'ipotesi in cui nella dichiarazione del contribuente sia esposto un rimborso che risulta non dovuto a seguito dell'esame della documentazione comprovante gli oneri sostenuti.

Per quanto riguarda più specificamente i singoli oneri deducibili, si rileva che nella

nuova formulazione normativa sono compresi gli stessi oneri deducibili già previsti nel testo fino ad oggi vigente, e sono stati nel contempo inclusi nella norma medesima altri oneri deducibili introdotti nell'ordinamento successivamente all'approvazione del testo unico e non inseriti nello stesso. Per quanto riguarda l'onere relativo all'importo del cinque per cento sull'ammontare del canone annuo e dell'indennizzo di occupazione dei beni del demanio pubblico, di cui all'attuale lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico, si segnala che ne è stata prevista l'eliminazione in quanto l'articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 427 del medesimo anno, ha abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, istitutivo della predetta imposta.

Ciò posto, la nuova formulazione dell'articolo 10 prevede al pari della precedente normativa, quali oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF:

1) i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, esclusi i contributi agricoli unificati (lettera a));

2) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli per il mantenimento dei figli, gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari (lettere c) e d));

3) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ivi compresi quelli versati alle Comunità israelitiche (nei limiti prestabiliti dalla legge), prima previsti al di fuori dell'articolo 10 (lettera e));

4) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali (lettera f));

5) le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione (lettera h));

6) le erogazioni liberali in denaro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (lettera i)).

Va, inoltre, evidenziato che la lettera b) annovera tra gli oneri deducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti handicappati indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La deduzione di tali oneri è ammessa per la parte di essi che eccede lire 500.000 e anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (confrontare il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi).

La disposizione in rassegna è volta quindi a mantenere la deducibilità delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dalle persone handicappate, già prevista dall'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (* leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate »); tuttavia, a fini semplificativi, è stato eliminato il meccanismo di calcolo della deduzione (eccedenza della spesa rispetto al 5 o al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a lire 15.000.000) ammettendo in deduzione l'importo delle spese che eccedono lire 500.000. Resta inteso, invece, che le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentali e sanitarie nonché per i mezzi di deambulazione, sostenute dai soggetti in rassegna, formeranno oggetto di detrazione a norma del successivo articolo 13-bis del citato testo unico.

La lettera g) dell'articolo 10 del testo unico dispone la deducibilità dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogate in favore delle organizzazioni non governative idonee per la lotta contro la fame nel mondo. Al riguardo, si precisa che tale previsione riprende la normativa della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che, tuttavia, stabilisce la deduzione dei predetti oneri dal reddito complessivo netto,

vale a dire dal reddito diminuito degli altri oneri deducibili. Con l'inclusione di tali oneri nel testo unico vengono ad essere eliminate le complessità di calcolo che caratterizzano i modelli di dichiarazione dei redditi e che consistono nel calcolare tali spese dopo la determinazione del reddito complessivo al netto degli altri oneri deducibili.

Infine, con la lettera *l)* vengono incluse tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, delle assemblee di Dio in Italia e delle Chiese Valdesi. Tali oneri sono deducibili fino all'importo di 2 milioni di lire per ogni erogazione.

Il comma 3 del nuovo articolo 10 concernente gli oneri sostenuti da società semplici non presenta modifiche di rilievo da segnalare, fatta eccezione per i riferimenti alle nuove lettere del comma 1 nel quale sono inserite nuove previsioni di oneri deducibili. Per quanto attiene, invece, al comma 5 del previgente testo dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi si osserva che lo stesso non è stato inserito nella nuova formulazione normativa.

Tale disposizione prevedeva che nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso.

Detta soppressione è giustificata dalla volontà di modificare, per esigenze di semplificazione, le modalità di tassazione degli oneri rimborsati. La tradizionale tassazione degli oneri rimborsati attraverso la loro esposizione nel Quadro R del modello di dichiarazione risulterebbe, infatti, particolarmente complessa a seguito della conversione in detrazione di taluni oneri deducibili operata dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

I contribuenti sarebbero costretti, infatti, a trasformare la detrazione usufruita per un onere rimborsato, integralmente o parzialmente, in reddito imponibile da

esporre nell'apposito quadro del modello di dichiarazione. In sostituzione di tale meccanismo, assai complesso nella pratica attuazione, con l'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, si prevede che in caso di rimborso totale o parziale di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito di una detrazione, l'importo rimborsato deve essere assoggettato a tassazione separata, lasciando all'ufficio il compito di effettuare i relativi calcoli.

Di mero coordinamento sono, invece, le disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Tali norme si sono rese necessarie per sostituire le lettere indicate nel comma 2 dell'articolo 21 e nel comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, concernenti, rispettivamente, gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti e gli oneri deducibili nella determinazione del reddito di impresa.

Infine, con la disposizione di cui alla lettera *e)* è stato sostituito l'articolo 110 del testo unico, concernente gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEG degli enti non commerciali.

L'ultimo periodo dell'articolo 110 contiene una previsione tesa a recepire la normativa già contenuta all'articolo 10, comma 5, nel testo previgente ora abrogato, in base alla quale gli oneri rimborsati già dedotti concorrono a formare il reddito complessivo dell'ente nel periodo di imposta nel quale il rimborso viene conseguito da parte dell'ente.

Analoghe integrazioni sono state fatte negli articoli 113 e 114 del testo unico relativamente al reddito complessivo delle società e degli enti non residenti.

4.2. Nuovi oneri deducibili per un periodo temporaneo.

Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 vengono regolamentati taluni oneri deducibili che non essendo previsti a regime non sono stati inseriti nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi.

4.2.1. *Deduzioni connesse ad interventi volti al contenimento dei consumi energetici.*

Con il comma 2 dell'articolo 2 viene modificato il comma 1 dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici.

Detto articolo 29 prevede che le persone fisiche, nonché gli enti non commerciali residenti possono dedurre dal reddito imponibile del fabbricato interessato dagli interventi volti a consentire la contrazione dei consumi energetici una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico.

La deduzione è consentita per due periodi d'imposta: quello in cui è avvenuto il pagamento a saldo e quello successivo. In ogni caso la deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Non è possibile usufruire di detta agevolazione se gli interventi atti al contenimento dei consumi energetici sono posti in essere in immobili non produttivi di reddito fondiario (di cui all'articolo 40 del testo unico) ovvero sono assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attuazione della disposizione in questione ha comportato una modifica al quadro relativo alla determinazione del reddito dei fabbricati con l'inserimento di una apposita colonna nel modello 730 ed uno specifico campo negli altri modelli, denominato « Deduzione piano energetico nazionale » per consentire l'esposizione di detta deduzione. Il risultato è stato un appesantimento del quadro in discorso per la generalità dei contribuenti, mentre, attesa anche la complessità degli adempimenti e della documentazione necessari per ottenere l'agevolazione in discorso, il numero effettivo dei soggetti interessati risulta essere assai esiguo.

Per snellire il quadro di dichiarazione dei redditi dei fabbricati si propone per-

tanto di trasformare la deduzione dal reddito del fabbricato in deduzione dal reddito complessivo senza mutare in null'altro la disposizione in commento. Restano dunque invariati l'ambito soggettivo e oggettivo, nonché l'ammontare della deduzione e la durata temporale della stessa. Tale trasformazione fa sì che l'agevolazione in discorso possa ancora essere goduta dagli aventi diritto, attraverso il sistema dell'onere deducibile senza costringere la generalità dei contribuenti ad interrogarsi circa il significato della dicitura « Deduzione piano energetico nazionale » e nello stesso tempo riporta la determinazione del reddito dei fabbricati ai criteri normalmente utilizzati per tale tipo di reddito.

È stato inoltre precisato che la deduzione compete nei limiti del reddito del fabbricato nel quale sono stati realizzati gli interventi e che a tal fine si tiene conto della maggiorazione di un terzo prevista dall'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi e della deduzione di un milione di lire per l'abitazione principale prevista dall'articolo 34, comma 4-*quater*.

La modifica del comma 3 dello stesso articolo 29 è di semplice coordinamento letterale con quanto affermato nel comma 1 dopo le correzioni.

4.2.2 *Credito d'imposta connesso alla modifica delle rendite catastali.*

Con la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 2, viene trasformato in onere deducibile anche il credito d'imposta previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Sono noti i problemi sorti in conseguenza dell'annullamento, da parte del T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 1417 del 1992, del decreto 20 gennaio 1990, del Ministro delle finanze *pro tempore*, con il quale veniva disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali, nonché del successivo decreto ministeriale del 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*, n. 229 del 30 settembre 1991.

In un primo momento, il Governo, con l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, attraverso il sistema dell'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, relativo all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, aveva dato forza e valore di legge ai criteri contenuti nel citato decreto ministeriale 20 gennaio 1990.

La soluzione aveva suscitato vivaci polemiche che hanno portato ad una radicale modifica della predetta disposizione.

Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, e dell'articolo 2 della legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75, è stato previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. La revisione deve avvenire sulla base di criteri che, per determinare la redditività media ordinaria ritraibile, fanno riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione i comuni hanno potuto presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite attualmente vigenti in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il ricorso doveva essere deciso, in prima istanza, dalle commissioni censuarie provinciali, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale era ammesso ricorso, sia da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici

erariali che da parte del comune, alla commissione censuaria centrale che doveva decidere, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1992, entro novanta giorni.

In caso di mancata decisione dei ricorsi in questione, in prima o in seconda istanza, nei termini rispettivamente stabiliti, i ricorsi stessi si dovevano intendere accolti.

In realtà è poi intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, il cui articolo 1 ha stabilito che i ricorsi in questione, tempestivamente presentati e non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali, si intendono accolti. È comunque ammesso entro trenta giorni il ricorso avanti la commissione censuaria centrale da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

In attuazione della delega conferita al Governo dal predetto articolo 2 della legge n. 75 del 1993, è stato adottato il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, con il quale sono state apportate modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti per il 1992 per conformarle alla decisione definitiva dei ricorsi cui sopra si è fatto cenno.

Fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore le tariffe d'estimo e le rendite vigenti dal 1992 (revisione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990), mentre per l'anno 1994 si applicheranno le tariffe d'estimo e le rendite scaturenti dal decreto legislativo sopra citato.

Ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3 (rivalutazione beni d'impresa) e 58, comma 2 (dismissione beni d'impresa) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con il predetto decreto legislativo si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino d'importo inferiore rispetto alle tariffe di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991, ai decreti ministeriali 17 aprile 1992 e 29 aprile 1992 e alle rendite determinate a

seguito della revisione disposta con decreto ministeriale 20 gennaio 1990.

In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo, la differenza tra l'ammontare delle imposte sui redditi, sempre con esclusione di quelle sostitutive sopra richiamate, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568.

La pratica applicazione di tale disposizione comporterebbe nuove complicazioni ai fini del calcolo delle imposte dovute dai contribuenti a saldo e in acconto. Al fine di ridurre le difficoltà pratiche per i contribuenti si propone di trasformare detto credito d'imposta in onere deducibile dal reddito complessivo.

Con tale sistema, il contribuente non sarà costretto a compiere complessi calcoli volti in un primo momento a determinare il reddito complessivo sulla base delle tariffe d'estimo emanate in virtù del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, e in un secondo momento ad effettuare il calcolo del predetto reddito sulla base delle nuove tariffe d'estimo, al fine di conoscere la differenza che origina il credito d'imposta cui il contribuente ha diritto sulla base della nuova disposizione. Più semplicemente il contribuente, confrontando le rendite catastali scaturenti dalle due tariffe d'estimo sarà in grado di individuare immediatamente l'ammontare di onere deducibile che gli compete.

La determinazione di detto onere sarà agevole anche in caso di immobili concessi in locazione per i quali potranno essere ripetuti i confronti tra nuova rendita catastale e reddito effettivo, sempreché il contribuente abbia interesse ad eseguire i nuovi calcoli.

Va precisato, inoltre, che la trasformazione in onere scongiura anche il pericolo che il contribuente non riesca ad usufruire subito dell'intero credito e debba quindi attendere il prossimo periodo d'imposta per recuperare la rimanente parte di credito.

Infine, è stato sottolineato che la disposizione in rassegna si applica anche con riferimento ai redditi dei fabbricati relativi all'impresa determinati ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, evitando così ogni successivo dubbio interpretativo al riguardo.

4.3. *Entrata in vigore.*

Si fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 appena commentato si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in modo da spiegare efficacia già nella prossima dichiarazione dei redditi. La disposizione contenuta nel comma 3 si applica, invece, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per comprendere le motivazioni che giustificano tale differimento è necessario ricordare che l'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, stabiliva che il Governo era delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti oggetto dei ricorsi presentati dai comuni alle commissioni censuarie provinciali. Nello stesso articolo era stabilito che con il medesimo decreto legislativo potevano essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale, al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Per effetto della disposizione sopra richiamata tutte le rendite catastali avrebbero potuto nuovamente variare, con conseguenti notevoli disagi per tutti i contribuenti. Si è, pertanto, ritenuto opportuno abrogare (nel comma 2

dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557) la disposizione che prevedeva la possibilità di incrementare le rendite catastali.

Al fine di non aggravare la perdita di gettito, è stata rinviata di un anno l'entrata in vigore della disposizione in esame, in base alla quale i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la differenza tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo d'imposta 1992 e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo n. 568 del 1993. Al fine di non penalizzare i contribuenti interessati è stato, comunque, stabilito che gli importi da dedurre nell'anno successivo sono maggiorati del 6 per cento.

5. DETRAZIONI D'IMPOSTA ED ONERI PER I QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA.

Le modifiche introdotte dall'articolo 3 del presente provvedimento sono volte al perseguimento di un duplice obiettivo:

a) da un lato, in attuazione dei principi e criteri contenuti nella lettera b) del comma 1 del già citato articolo 18, del disegno di legge delega sulle semplificazioni, nel testo proposto dalla Commissione finanze della Camera, si è provveduto a rivedere la disciplina delle detrazioni di imposta, semplificando aspetti inutilmente complessi, (com'è accaduto in materia di detrazioni per carichi di famiglia), ed eliminando complicati meccanismi di determinazione della misura della detrazione spettante (come è avvenuto relativamente alle detrazioni per lavoro dipendente e per lavoro autonomo o d'impresa minore);

b) dall'altro lato, in attuazione dei principi e criteri contenuti nella lettera a) del citato articolo 18, comma 1, del citato disegno di legge delega, si è semplificato il meccanismo di calcolo della detrazione d'imposta spettante per taluni oneri ed è stata prevista l'aliquota unica del 27 per cento applicabile all'ammontare degli oneri medesimi.

Per dare organicità al sistema degli oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta, sono stati infine inseriti nuovi articoli (il 13-bis ai fini dell'IRPEF ed il 110-bis ai fini dell'IRPEG), nei quali è confluita la disciplina di tali oneri. Analogo intervento è stato effettuato negli articoli 113 e 114 del testo unico per disciplinare gli oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta, sostenuti dalle società ed enti non residenti.

5.1. *Eliminazione delle firme dei familiari a carico dalla dichiarazione dei redditi.*

L'articolo 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi concernente il limite di reddito posseduto dai familiari per essere considerati fiscalmente a carico è stato integralmente sostituito.

Le modifiche rispetto al testo precedente consistono:

a) nella precisazione che il reddito da assumere ai fini del calcolo del limite è costituito dai soli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Pertanto nel caso in cui i familiari possiedono anche redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, gli stessi non vanno considerati ai fini del calcolo del limite di lire 5.100.000;

b) nella eliminazione della condizione della necessaria attestazione del familiare maggiorenne, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, di trovarsi nelle condizioni reddituali legislativamente previste.

Di fatto per motivi procedurali, tale attestazione già ora non è più richiesta a circa 11 milioni di contribuenti. Dal 1981 infatti tale attestazione non è più richiesta per i familiari a carico dei pensionati che, non possedendo altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, né all'invio del modello 201. L'attestazione non è stata altresì richiesta a partire dal 1992 neanche per i familiari dei lavoratori dipendenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e che ai sensi del comma 1 dell'arti-

colo 78 della legge n. 413 del 1991, sono stati esonerati anche dall'obbligo di inviare il modello 101.

Per tali contribuenti infatti le detrazioni vengono concesse direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico sulla base di una dichiarazione sottoscritta esclusivamente dal dipendente o dal pensionato, e che resta presso il sostituto d'imposta.

Con le modifiche apportate dalla lettera *b)* del comma 1 viene eliminato l'obbligo di apporre le predette firme anche nei modelli 730 e 740 al duplice scopo di semplificare gli adempimenti di dichiarazione e di equiparare il trattamento dei contribuenti.

Le attestazioni potranno, peraltro, essere richieste, anche relativamente a più anni d'imposta, come apposito allegato assieme alla restante documentazione (oneri, ritenute, versamenti, eccetera), nei casi in cui la dichiarazione venga selezionata per il controllo documentale;

c) nell'eliminazione del secondo periodo nella precedente formulazione del comma 4 dell'articolo 12. In detta norma si afferma che nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* (figli esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento e di separazione) ed *e)* (figli naturali esclusivamente a carico del contribuente) indicate nel precedente comma 2 dello stesso articolo 12 la detrazione per figli spetta in misura doppia; tale previsione normativa si è resa superflua in considerazione del fatto che il raddoppio delle detrazioni per figli a carico è già disciplinato nel medesimo comma 2.

5.2. Modifica dei criteri di determinazione delle detrazioni di imposta.

Coerentemente con le modifiche introdotte con la precedente lettera *b)*, l'articolo 3, comma 1, lettera *c)* abroga il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi nel quale si specificava che il limite reddituale per essere considerato

familiare a carico doveva essere determinato tenendo conto anche dei redditi esenti dall'imposta e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se di ammontare complessivamente superiore a lire 2.000.000.

La norma escludeva però, recependo l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, i redditi costituiti dagli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato, nonché le pensioni, indennità o assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili, le pensioni sociali, le pensioni di guerra e relative indennità accessorie, gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

L'ampiezza delle eccezioni alla regola della rilevanza dei redditi esenti o già assoggettati ad imposizione, se superiori ad un dato ammontare, limitava fortemente l'ambito di applicazione della regola stessa rendendola priva di contenuto. Ciò ha indotto all'abrogazione di tale disposizione all'evidente scopo di semplificare una normativa sostanzialmente inutile che appesantiva ingiustificatamente le istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numeri 1) e 3), abroga i commi 3 e 5 dell'articolo 13.

I commi 3 e 5, con riferimento rispettivamente alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente e a quelle per reddito di lavoro autonomo e d'impresa minore, contengono una previsione tendente ad evitare che il contribuente fruisca della detrazione per un importo superiore alle imposte lorde corrispondenti ai redditi per cui le stesse sono concesse.

L'intento di micro equità sotteso alla normativa abrogata era peraltro raggiunto a discapito del contribuente costretto a seguire modalità di determinazione della detrazione particolarmente complesse che richiedevano due pagine di istruzioni ed esempi per la loro puntuale illustrazione.

L'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sostituisce, innanzitutto, il comma 2 dell'articolo 13 concernente l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. La modifica che riecheggia quella già introdotta per il solo anno 1993, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è volta ad eliminare, a decorrere dal periodo d'imposta 1994, l'applicazione del cosiddetto « correttivo ».

Tale meccanismo era volto ad evitare che per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore, di importo di poco superiore al limite previsto dalla legge, la perdita della detrazione comportasse un reddito disponibile inferiore a quello di un soggetto con redditi dalle specie di importo corrispondente al limite legale. Considerata la complessità dal meccanismo di calcolo in precedenza utilizzato, che richiedeva l'effettuazione di calcoli non agevoli, si è ritenuto opportuno sostituire tale sistema con una detrazione scalare, graduata per scaglioni di reddito, che consente di ottenere i medesimi obiettivi di equità senza costringere i contribuenti ad effettuare i predetti calcoli matematici.

Al riguardo, va infatti ricordato che in sede di predisposizione della legge finanziaria di quest'anno, è stata effettuata una restituzione parziale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, con un reddito fino a 60 milioni di lire, del drenaggio fiscale per il 1993 dovuto all'aumento dei prezzi al consumo nella misura del 5,3 per cento. La restituzione (da 40 mila lire per i redditi fino a 13,9 milioni a 70 mila per quelli fino a 60 milioni di lire) ha consentito una correzione quasi completa degli effetti del drenaggio fiscale sui redditi di entità non superiore a 30 milioni di lire.

La restituzione è stata effettuata in sede di conguaglio dell'IRPEF ed attuata con l'utilizzo del meccanismo della « ulteriore detrazione ». A tale scopo la disposizione, in attesa dell'approvazione definitiva della legge finanziaria, è stata inserita nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, poi decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti e non reiterato in considerazione dell'avvenuta approvazione della legge finanziaria stessa.

Nella disposizione in questione l'applicazione della « ulteriore detrazione » è stata semplificata con l'indicazione specifica della misura di detrazione che compete per le classi di reddito che si collocano immediatamente al di sopra dei livelli 13,9 e di 60 milioni di lire, per le quali la vigente normativa fiscale pone complessi problemi di gestione per i contribuenti, evitando, quindi, per il solo 1993 l'applicazione del cosiddetto correttivo.

In considerazione della evidente semplificazione che tale nuovo sistema di applicazione dell'ulteriore detrazione comportava per i contribuenti interessati, in sede di predisposizione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, è stato modificato il criterio di applicazione della detrazione per lavoro autonomo che pure prevedeva il meccanismo del correttivo.

È stato pertanto modificato il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi con una disposizione a regime che ha eliminato il meccanismo del « correttivo » e ha previsto l'applicazione della detrazione per lavoro autonomo per classi di reddito, analogamente a quanto disposto per il solo anno 1993 per la ulteriore detrazione per lavoro dipendente.

Si prevede dunque la modifica del comma 2 dello stesso articolo 13 del citato testo unico, allo scopo di equiparare definitivamente le modalità di applicazione dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente a quelle della detrazione per i redditi di lavoro autonomo. Va sottolineato, al riguardo, da un lato che un intervento in tal senso non sarebbe stato opportuno in sede di discussione della legge finanziaria 1994 in quanto ne sarebbe derivato un rallentamento dei lavori parlamentari e dall'altro che esso non poteva essere disposto fin dalla prima predisposizione della norma relativa al 1993, atteso che in quella sede si aveva lo scopo di concedere una parziale restituzione del *fiscal drag* e non la semplificazione degli adempimenti tributari per i quali era in discussione l'apposito disegno di legge. D'altra parte, un inserimento nel decreto-legge n. 503 del 1993 avrebbe potuto ingenerare una certa confusione nei contribuenti, soprat-

tutto nei datori di lavoro impegnati nelle operazioni di conguaglio, in considerazione del contemporaneo iter parlamentare di una diversa disposizione sulla stessa materia.

5.3. *Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta.*

L'articolo 3, comma 1, lettera e), inserisce nel testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 13-bis nel quale sono previsti oneri per i quali è riconosciuta una detrazione in luogo della deducibilità. L'introduzione di tale articolo, come già precisato in sede di commento delle modifiche apportate agli oneri deducibili, si è resa opportuna per esigenze di chiarezza.

Peraltro, al fine di evitare che eventuali rinvii all'articolo 10 del testo unico contenuti in altre disposizioni legislative vengano vanificati dalla introduzione dell'articolo 13-bis, nell'articolo 3, comma 5, è stato specificato che i richiami ad oneri dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti oneri trasferiti nell'articolo 13-bis si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del medesimo 13-bis.

Per semplificare le modalità di calcolo della detrazione in esame, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 384 del 1992, è stato previsto che la detrazione venga sempre calcolata applicando all'onere sostenuto la sola aliquota del 27 per cento. Non è quindi più necessario ridurre tale aliquota al 22 o al 10 per cento quando il reddito imponibile è di modesto importo. In tal modo, il sistema, avvantaggiando peraltro i percettori di redditi più bassi, rinuncia ad una micro equità che costringeva a calcoli particolarmente complessi per i quali era necessario consultare una apposita tabella ed istruzioni non facilmente comprensibili per la gran parte dei contribuenti.

Passando all'esame dell'articolo 13-bis va evidenziato, innanzitutto, che, in con-

formità a quanto stabilito per gli oneri deducibili, non è prevista l'allegazione di alcuna documentazione probatoria che, peraltro, potrà essere richiesta dall'Amministrazione finanziaria con le modalità già illustrate in sede di commento del nuovo articolo 10. Resta ovviamente ferma anche in tale ipotesi la possibilità per il contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria. È parimenti applicabile la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento sulla maggiore imposta emergente dalla divergenza tra l'importo dell'onere su cui è stata calcolata la detrazione dal contribuente e quello risultante dalla documentazione trasmessa o esibita all'Ufficio.

L'articolo 13-bis prevede, analogamente alla previgente normativa, la possibilità di fruire della detrazione di imposta per i seguenti oneri:

spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse (lettera d));

spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali (lettera e));

spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico (lettera g));

erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (lettera h)).

Nel riformulare il testo delle lettere precedentemente indicate sono state apportate le sole modifiche strettamente ne-

cessarie a seguito della trasformazione dell'onere da deducibile in detraibile.

Va altresì segnalato che per chiarezza sistematica si è reso necessario eliminare dal nuovo testo dell'articolo 13-bis la previsione di detraibilità delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari in caso di compravendita di immobili, nella misura del 20 per cento della provvigione pagata e comunque per un importo complessivamente non superiore a 3 milioni di lire. Si ricorda che l'eliminazione di tale onere è stata disposta con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

Per quanto riguarda la lettera a), relativamente agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, al fine di adeguare la disciplina alla normativa CEE, è stata attribuita rilevanza anche ai mutui contratti con istituti finanziari appartenenti ad uno Stato membro della Comunità economica europea.

Analoga modifica è stata apportata relativamente agli oneri passivi relativi a mutui ipotecari previsti dalla lettera b). La disciplina concernente la detrazione spettante a fronte di tali interessi è stata peraltro interessata da altre importanti modifiche: in primo luogo quella che impone come condizione di deducibilità che gli interessi si riferiscano ad un mutuo contratto per l'acquisto di una unità immobiliare che deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso.

Oltre ciò è stata introdotta, quale ulteriore condizione di deducibilità, quella che l'acquisto dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale avvenga nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

È stato, infine, precisato che la detrazione spetta solo se l'immobile continua ad essere utilizzato quale dimora abituale del contribuente. Il beneficio viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'abitazione non è più utilizzata quale dimora abituale. A parziale deroga di tale principio, al fine di garantire posizioni meritevoli di tutela dal

punto di vista socio-economico, non si tiene conto delle variazioni della dimora abituale dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

Rispetto alla previgente disciplina, con tali precisazioni, si è voluto circoscrivere il beneficio alle sole ipotesi che per la loro rilevanza sociale appaiono meritevoli di maggior tutela, ossia all'ipotesi in cui il mutuo sia contratto per l'acquisto della casa di abitazione e sempreché tale acquisto intervenga entro un ragionevole lasso di tempo (antecedente o successivo alla stipula del mutuo) tale da far fondatamente presumere l'effettiva destinazione del finanziamento all'acquisto dell'immobile ove dimorare abitualmente.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare che, anche in caso di contitolarità del medesimo mutuo o di più rapporti di mutuo, riferibili all'acquisto dello stesso immobile, la detrazione si applica su un importo complessivo massimo di 7 milioni di lire.

La disciplina appena illustrata si applica ai mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, mentre per quelli antecedenti si continuano ad applicare le disposizioni precedentemente in vigore, con l'unica eccezione costituita dalla fissazione di nuovi limiti di deducibilità.

Per i mutui contratti precedentemente al 1993, in via generale la detrazione va commisurata ad un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascuno dei coistitutori del mutuo. Tale limite è elevato a 7 milioni di lire solo se gli interessi passivi e gli altri oneri accessori si riferiscono ad un mutuo contratto per l'acquisto della unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a condizione che tale requisito continui a permanere.

Per effetto di tali modifiche non è più possibile usufruire dell'elevazione del limite da 4 a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione secondaria anche se gli stessi risultano stipulati precedentemente al 1993.

Per quanto riguarda la lettera c), relativa alle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sani-

tarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, è stato precisato che tra i mezzi necessari per la locomozione si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubi, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubi, se con motore *diesel* adattate ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche se prodotte in serie, recpendo, nel testo unico, il disposto del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.

Relativamente alle spese mediche diverse da quelle di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che configurano sempre onere deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, è stato precisato che la detrazione del 27 per cento va calcolata sulla parte di esse che eccede lire cinquecentomila.

Anche in tal caso, in analogia a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10, per le spese mediche e di assistenza specifica sostenute per le persone handicappate, si è ritenuto, infatti, opportuno eliminare il complesso meccanismo di calcolo della quota di indeducibilità, previsto dalla normativa precedentemente in vigore, parametrato al reddito complessivo del contribuente.

Riguardo ai premi per assicurazione sulla vita del contribuente e ai premi per le assicurazioni contro gli infortuni nonché ai contributi previdenziali non obbligatori per legge, previsti dalla lettera *f*), si è modificata la precedente formulazione normativa non solo per coordinarla con la mutata natura dell'onere, ma anche per specificare che in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione va assoggettato a tassazione separata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

In tal modo si è resa coerente anche tale disposizione con la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, concernente la tassazione separata degli oneri rimborsati.

Con il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame si è, peraltro, specificato che per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita dedotti fino al 1991, in caso di riscatto nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi l'articolo 10, comma 1, lettera *m*), secondo periodo, per cui gli stessi rimangono assoggettati a tassazione separata senza che l'aliquota media del biennio precedente possa essere limitata al 27 per cento. Va precisato che l'eccezione alla limitazione dell'aliquota del 27 per cento è stata prevista solo per i premi dedotti fino al 1991 perché a decorrere dal periodo d'imposta 1992, anche relativamente a tali premi, la deducibilità è stata trasformata in detrazione d'imposta.

Per eliminare taluni dubbi interpretativi sorti in passato è stata, infine meglio formulata la lettera *i*) relativa alle erogazioni liberali, in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti. Nella lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 10, precedentemente in vigore, era previsto infatti che se il soggetto beneficiario delle suddette erogazioni liberali non le utilizzava entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità legislativamente previste, le erogazioni stesse dovevano concorrere a formare il reddito per il doppio del loro ammontare. L'interpretazione letterale lasciava concludere che la norma intendeva riferirsi al reddito complessivo del contribuente erogante e non di quello beneficiario. Tale interpretazione presentava aspetti irrazionali ed appariva come una sanzione impropria per il soggetto erogante.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nella nuova formulazione è stato, invece, precisato che le erogazioni non utilizzate dal percipiente per le finalità previste dalla legge entro due anni dalla data del ricevimento devono essere da quest'ultimo riversate, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il comma 2 dell'articolo in rassegna, modificando il sesto comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, prevede che per i rapporti di lavoro dipendente che comportano una prestazione di attività lavorativa e la corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni per carichi di famiglia, e all'importo della detrazione per lavoro dipendente rapportata al periodo di lavoro nell'anno. In precedenza anche la detrazione per lavoro dipendente veniva invece riconosciuta per intero e quindi senza alcun ragguglio. Resta confermato il trattamento fiscale degli emolumenti eccedenti l'ammontare delle detrazioni.

Nel comma 2 dell'articolo 13-bis, in analogia a quanto precedentemente disposto dal previgente articolo 10, viene precisato che la detrazione spetta per gli oneri di cui alle lettere b), e) ed f) anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Il successivo comma 3 recepisce, infine, i principi contenuti nel previgente articolo 10 in ordine agli oneri sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi.

Va, infine, rilevato che il comma 6 della disposizione in commento, a seguito della revisione sistematica della disciplina delle detrazioni per oneri, ha provveduto a sopprimere le norme dell'articolo 10 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, aventi ad oggetto la trasformazione della deducibilità degli oneri di cui trattasi in detrazione. Nello stesso comma si è provveduto, altresì, a sostituire la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 384 del 1992, al fine di precisare che la detrazione in discorso può

essere riconosciuta dal datore di lavoro a fronte delle spese sanitarie e delle spese per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni dallo stesso sostenute a favore del dipendente.

Nella stessa disposizione viene, inoltre, esplicitato il principio già insito nel sistema in base al quale le predette erogazioni e i premi di assicurazioni sostenuti dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, atteso che per gli stessi il lavoratore fruisce della detrazione.

5.4. Norme di coordinamento.

Il riconoscimento del meccanismo della detrazione d'imposta in luogo della deduzione degli oneri, introdotto dall'articolo 10 del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, anche ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti, ha comportato la necessità di un riordino delle disposizioni in materia con l'introduzione di specifici articoli da inserire nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi.

A tal fine è stato modificato il comma 3 dell'articolo 21 per coordinarlo con le nuove previsioni dell'articolo 13-bis che è stato inserito nel testo unico.

È stato altresì introdotto l'articolo 110-bis. Tale articolo dispone che, ai fini dell'IRPEG dovuta dagli enti non commerciali, è riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza dell'imposta lorda, pari al 27 per cento dei seguenti oneri, sostenuti dagli stessi enti non commerciali, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico;

c) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

d) le erogazioni liberali, in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.

Infine, i commi 2-bis e 1-bis introdotti, rispettivamente, negli articoli 113 e 114 del testo unico consentono il predetto adeguamento al meccanismo della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società ed enti commerciali non residenti

nonché dagli enti non commerciali non residenti.

5.5 Entrata in vigore.

Con la disposizione del comma 7 viene innanzitutto precisato che l'ulteriore detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente si applica con effetto dal 1° gennaio 1994. Considerato poi che fino al 6 febbraio 1994 — data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 1994 — la predetta ulteriore detrazione è stata riconosciuta dai sostituti di imposta nella misura stabilita dall'articolo 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1993, si è poi stabilito che il riconoscimento da parte dei sostituti di imposta dell'ulteriore detrazione, spettante ai possessori di reddito di lavoro dipendente al limite di lire 14.500.000 annui per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 6 febbraio 1994, avverrà in sede di conguaglio di fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente. Infine, sempre in riferimento alle modificazioni apportate dall'articolo 3 in rassegna al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene precisato che, per quanto non modificato, restano confermate le detrazioni ed i limiti di redditi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.

Le disposizioni concernenti la nuova disciplina della detraibilità degli oneri e quelle che prevedono l'abrogazione delle norme del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 dello stesso anno si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Tuttavia, relativamente alla detraibilità degli interessi passivi afferenti a mutui con garanzia ipotecaria, contratti per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del contribuente, le nuove previsioni contenute nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del testo unico, si applicano ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993.

Si precisa che, relativamente ai mutui stipulati nel corso del 1993, il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i contratti stipulati antecedentemente a detta data, invece, la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4.000.000 di lire, elevato a 7.000.000 di lire per i mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per ciascuno dei coistitutori del mutuo.

6. REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

L'articolo 4 del presente decreto mira ad anticipare l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel disegno di legge sulle semplificazioni tributarie relativamente alla tassazione dei redditi fondiari.

6.1. Nuove ipotesi di esclusione dal reddito dei terreni e dei fabbricati.

Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo in rassegna sono apportate modifiche all'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi concernente il reddito dei fabbricati.

In primo luogo, nel comma 3 di detto articolo 33, che individua le unità immobiliari non produttive di reddito, viene inserito un nuovo periodo in base al quale non sono altresì considerate produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.

Detta fattispecie era, invero, considerata nell'articolo 38 dello stesso testo unico, concernente la determinazione del

reddito delle unità immobiliari non locate; in detta disposizione era prevista la riduzione del reddito del fabbricato al 20 per cento.

Tale collocazione normativa non è sembrata idonea, atteso che nel menzionato articolo 38 viene disciplinato il trattamento tributario delle unità immobiliari non locate mentre l'ipotesi in questione può interessare anche l'unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore. Considerato che, come più oltre si specificherà nel corso del commento di questo stesso articolo, si prevede la sostituzione dell'articolo 38, la previsione in rassegna viene trasferita nel corpo dell'articolo 33 disponendo a fini semplificativi, l'azzeramento del reddito dei fabbricati relativamente alle unità immobiliari in questione.

È appena il caso di precisare che l'ampliamento della agevolazione in discorso è compensato dalla completa abrogazione di altra ipotesi di riduzione del reddito dei fabbricati contenuta nell'articolo 38 stesso, che più avanti si commenterà.

In secondo luogo, allo stesso articolo 33 del testo unico viene aggiunto un comma con il quale viene previsto che il reddito imputabile a ciascun condomino relativamente agli immobili di cui all'articolo 1117, numero 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito imponibile del contribuente qualora risulti d'importo non superiore a lire 50.000.

Scopo della presente disposizione è quello di evitare che proprio quando aumenta il numero di soggetti esonerati dall'obbligo di dichiarazione, attraverso la disposizione contenuta nel disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria relativa alla deduzione di un milione di lire ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite a dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari, nonché attraverso altre disposizioni esonerative contenute in questo stesso provvedimento, venga poi mantenuto l'obbligo di presentare la dichiarazione per redditi di esiguo ammontare, scaturenti dal possesso di quote di immobili di proprietà comune.

Va, inoltre, ricordato che per tali immobili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, è stato posto l'obbligo di dichiarazione a carico dell'amministratore del condominio.

6.2. *Modifica e razionalizzazione delle modalità di determinazione del reddito dei fabbricati per le unità immobiliari locate.*

La lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 4 sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi semplificando in maniera notevole i criteri di determinazione del reddito dei fabbricati locati.

In particolare tenuto conto delle difficoltà incontrate dai contribuenti nella redazione dei modelli di dichiarazione dello scorso anno relativamente alle modalità di abbattimento dei redditi effettivi conseguiti dai fabbricati dati in locazione, di cui si dirà nel prosieguo, con la presente norma è stato semplificato il meccanismo di determinazione del reddito dei fabbricati stessi.

Pertanto, in base alla proposta disciplina, qualora il canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento risulti superiore alla rendita catastale il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di detto 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, analogamente a quanto in precedenza stabilito, la riduzione forfetaria è elevata al 25 per cento.

La successiva lettera e) dello stesso comma 1 fissa le modalità di determinazione del reddito dei fabbricati locati ma in regime di determinazione legale del canone. Per tali fattispecie le difficoltà non erano costituite dall'importo della riduzione, che era già prevista in misura forfetaria, bensì dal modo di operare il confronto tra il canone di locazione e la rendita catastale.

In base alla vigente disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo 129 del

testo unico delle imposte sui redditi, per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito è determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento.

In pratica, per poter applicare detta disposizione è necessario che il 75 per cento del canone risulti inferiore all'80 per cento della rendita catastale.

Sembra superfluo attardarsi a sottolineare la difficoltà per i contribuenti di effettuare tutte queste operazioni, mentre appare utile precisare che restavano esclusi dalla agevolazione molti contribuenti che percepivano un canone inferiore alla rendita, ma non inferiore nella misura di un quarto i quali, pertanto, erano costretti a determinare il reddito sulla base della rendita catastale e cioè in misura superiore a quanto effettivamente percepito.

La disposizione in esame prevede, dunque, che per i fabbricati dati in locazione in regimi legali di determinazione del canone, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento.

Ovviamente per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione forfetaria è più elevata ed è determinata nella misura del 25 per cento.

È appena il caso di precisare, a commento delle modifiche apportate con le lettere c) ed e), che la riduzione dell'ammontare di cui è consentita la deduzione del canone di locazione rispetto alla vigente disciplina è giustificata dal contestuale ampliamento del numero dei soggetti che sulla base delle nuove modalità di determinazione del reddito possono fruire dell'agevolazione.

La lettera d) del comma 1 in argomento sostituisce l'articolo 38 del testo unico, relativo alla determinazione del reddito delle unità immobiliari non locate.

Va osservato, in primo luogo, che tutto l'articolo 38 risente della volontà di invo-

gliare i contribuenti a concedere in locazione le unità immobiliari possedute in aggiunta a quella adibita a dimora abituale. Da un lato, infatti, viene prevista una riduzione del reddito del fabbricato quando l'unità immobiliare non è concessa in locazione per cause non dipendenti dalla volontà del possessore, dall'altro vengono disposte maggiorazioni anche notevoli quando l'immobile è tenuto volontariamente sfritto.

Esigenze di semplificazione impongono la soppressione delle disposizioni che concedono riduzioni di importo minimo quali quelle in esame peraltro accompagnate da difficoltà pratiche ai fini del riconoscimento dell'agevolazione quale ad esempio quella che prevede la riduzione all'80 per cento del reddito del fabbricato non locato per l'intero periodo d'imposta per cause non dipendenti dalla volontà del possessore purché se ne denunci lo stato di non locazione entro tre mesi all'Ufficio delle imposte e al Comune ove è sito l'immobile e si confermi lo stato di non locazione nella dichiarazione dei redditi. Viene ugualmente soppressa sempre a fini semplificativi la disposizione che, con le stesse modalità per quanto riguarda il riconoscimento dell'agevolazione, prevede l'abbattimento al 20 per cento del reddito delle unità immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili.

Va peraltro, osservato che nella stessa logica il successivo comma 3 dispone la abrogazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, che prevede, per le abitazioni di nuova costruzione locate in regime di equo canone, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, e A9 ed ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa, la riduzione al 50 per cento dell'IRPEF e l'esenzione dall'ILOR fino al 31 dicembre 1997.

La previsione della riduzione al 20 per cento del reddito per le unità immobiliari

per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia come già precisato è stata spostata nell'articolo 33 e si è trasformata in una fattispecie in cui l'unità immobiliare non si considera produttiva di reddito.

La nuova formulazione dell'articolo 38 prevede per le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore, dai suoi familiari o comunque tenute a propria disposizione, il relativo reddito è aumentato di un terzo. Tale previsione era contenuta nel comma 3 del previgente articolo 38 e motivi di gettito ne impediscono l'abrogazione.

Il comma 2 dell'articolo in rassegna contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente decreto.

A questo riguardo, giova precisare che secondo l'interpretazione del citato articolo 34, commi 4-bis e 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, contenuta nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, il reddito effettivo dei fabbricati è determinato in misura pari a quella del canone di locazione diminuito della riduzione forfettaria del 10 per cento; qualora, però, il contribuente abbia sostenuto, per lo stesso fabbricato, spese di manutenzione, riparazione ecc. il canone poteva essere ridotto fino ad un ulteriore 15 per cento, ma, in tal caso, alla dichiarazione doveva essere allegata la documentazione relativa all'intero importo portato in deduzione, compreso quello corrispondente alla riduzione del 10 per cento.

Detta interpretazione ha sollevato vivaci contrasti: la Confedilizia ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale e nella passata legislatura sono state presentate talune interrogazioni parlamentari.

Poiché motivi tecnici impedivano la correzione delle dette istruzioni senza una preventiva correzione legislativa non attuabile in tempi brevi, si garantì l'emanazione in un momento successivo di una norma interpretativa più favorevole ai contribuenti e la possibilità di recuperare nella prossima dichiarazione dei redditi quanto non dedotto dal reddito del fabbricato nel periodo d'imposta 1992.

Nel rispetto, dunque, delle aspettative dei contribuenti viene stabilita la detta interpretazione autentica dell'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, in base alla quale per il periodo d'imposta 1992 il reddito dei fabbricati locati doveva essere determinato in misura pari al canone di locazione ridotto forfaitariamente del 10 per cento; qualora il contribuente avesse sostenuto, per lo stesso fabbricato, spese di manutenzione, riparazione, eccetera, il canone poteva essere ridotto fino ad un ulteriore 15 per cento ed era sufficiente documentare solo la parte delle spese eccedente la detta riduzione forfaitaria.

Inoltre, nel presente comma, viene concesso un nuovo onere deducibile, naturalmente solo per il periodo d'imposta in corso, costituito dall'ammontare deducibile ai sensi della nuova interpretazione della citata disposizione.

È, infatti, previsto che relativamente al periodo d'imposta per cui il termine di dichiarazione non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto possa essere dedotto dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'ammontare delle spese deducibili secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 34, comma 4-bis, fornita nel presente decreto se non dedotto in sede di determinazione del reddito dei fabbricati relativo al periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla predetta data dell'8 dicembre 1993.

Infine, il comma 3 di questo articolo dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168,

del comma 4-ter dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi e del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Quest'ultima disposizione consentiva di determinare il reddito delle unità immobiliari non di lusso adibite a dimora abituale del possessore secondo i criteri fissati per la determinazione del reddito degli immobili concessi in affitto ad equo canone.

Nella pratica si trattava di una agevolazione solo teorica perché non era facile individuare quali fossero i requisiti per definire l'immobile non di lusso, ma soprattutto perché il contribuente doveva in primo luogo determinare il reddito sulla base delle tariffe d'estimo delle rendite catastali, quindi calcolare l'equo canone (operazione assai complicata e che comporta la necessità di consultare non poche tabelle) ed infine effettuare i confronti per verificare l'applicabilità dell'articolo 129, secondo comma.

La complessità del meccanismo ha sconsigliato il mantenimento di detta disposizione nell'ordinamento, tenuto conto che la previsione dell'abbattimento di un milione nella determinazione del reddito della dimora abituale dovrebbe ampiamente compensare le aspettative dei contribuenti su tale argomento.

6.3. Abrogazione di norme che semplificano gli obblighi di dichiarazione.

Il numero 1) della lettera a) del comma 1 in rassegna prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 23 del testo unico, concernente l'imputazione dei redditi fondiari e va esaminata insieme al successivo n. 2) della stessa lettera che dispone l'abrogazione dell'ultimo periodo dal comma 3 dello stesso articolo 23, relativo alla determinazione dei redditi fondiari in caso di trasferimento dell'immobile nel corso del periodo d'imposta.

Senza innovare nulla per quanto riguarda le modalità di tassazione dei redditi fondiari vengono proposte delle sem-

plificazioni relative a talune indicazioni da effettuare nella dichiarazione dei redditi.

Si propone di eliminare l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le generalità dei contitolari della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.

Analogamente, si propone che, in caso di trasferimento dell'immobile nel corso del periodo d'imposta, non sia più necessario indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessato il possesso, le generalità del nuovo possessore e il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Tali indicazioni appesantiscono notevolmente la compilazione degli appositi quadri di determinazione dei redditi dei terreni e dei fabbricati e non sono più indispensabili all'Amministrazione finanziaria che ha già a sua disposizione i dati relativi al trasferimento delle proprietà immobiliari attraverso la registrazione degli atti in questione presso gli specifici uffici.

6.4. Entrata in vigore.

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del presente articolo si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

7. ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI.

L'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto nell'attuale sistema tributario l'istituto dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e dei sostituti d'imposta.

Con l'attuazione dell'assistenza fiscale si è inteso risolvere i principali problemi connessi alla gestione delle dichiarazioni dei redditi, cercando di realizzare i seguenti rilevanti obiettivi:

a) razionalizzare le procedure per il versamento delle imposte e per l'esecuzione dei rimborsi, rendendo più corretto e

trasparente il rapporto tra fisco e contribuente;

b) istituire centri di raccolta e di filtro che procedano alla redazione e al controllo delle dichiarazioni assicurandone un elevato grado di correttezza formale) ed alla relativa trasmissione, su adeguati supporti magnetici, con conseguente notevole riduzione dei supporti cartacei;

c) porre l'Amministrazione finanziaria nelle condizioni di effettuare un controllo immediato dei dati acquisiti attraverso il collegamento informatico dell'Anagrafe tributaria;

d) semplificare le modalità e ridurre i tempi necessari per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni al fine di consentire agli uffici di non differire eccessivamente il momento del controllo dai periodi di imposta relativi.

Contemporaneamente tale assistenza fiscale consente di semplificare in maniera considerevole gli obblighi di dichiarazione che incombono sul rilevante numero dei contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente e di pensione. L'assistenza fiscale infatti:

a) consente al contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi senza effettuare i calcoli necessari per la determinazione delle somme dovute, in quanto gli stessi vengono operati dal soggetto che presta l'assistenza;

b) garantisce il contribuente sulla correttezza della dichiarazione, potendo lo stesso esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi presta l'assistenza con riferimento alle sanzioni a lui erogate in conseguenza di violazioni commesse dal sostituto di imposta o dal CAAF;

c) consente al contribuente di effettuare il versamento delle imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale per il tramite del sostituto d'imposta mediante prelievo in busta paga, senza doversi recare in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione;

d) permette ai contribuenti di ricevere direttamente dal datore di lavoro i rimborsi spettanti senza dover attendere i tempi necessari per l'effettuazione di tali rimborsi.

Nel corso del 1993 un milione e mezzo di contribuenti si sono avvalsi dell'assistenza fiscale prestata dai CAAF e dai sostituti d'imposta. I potenziali destinatari dell'assistenza fiscale, che semplifica notevolmente gli obblighi di dichiarazione dei contribuenti, sono invece circa 14 milioni e mezzo.

Le semplificazioni introdotte in ordine alla compilazione della modulistica, unite agli innegabili vantaggi che offre l'assistenza fiscale lasciano presumere un forte aumento della richiesta di assistenza fiscale.

Al fine di consentire ai CAAF ed ai sostituti d'imposta di rispondere nel modo migliore alla crescente domanda di assistenza si è ritenuto opportuno rivedere

alcune fasi della relativa procedura disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, rimodulando, in particolare, i tempi in cui vanno effettuate le diverse attività. La prima operazione consistente nella richiesta di assistenza da parte del contribuente (in precedenza stabilita al 15 dicembre) è stata spostata al 15 gennaio. Tenuto anche conto dei tempi necessari per recapitare a domicilio agli interessati il modello 730 precompilato, il termine per la presentazione di tale modello è stato differito di un mese. Conseguentemente le operazioni di conguaglio delle imposte e del contributo verranno effettuate nel mese di giugno anziché in quello di maggio, termine originariamente fissato, ma prorogato, per l'anno 1992, fino al mese di agosto.

Le nuove fasi procedurali e gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei centri di assistenza e dei sostituti sono sintetizzati nella seguente tavola.

ASSISTENZA FISCALE

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO L'ENTE PENSIONISTICO O IL CAAF
Entro il 15 gennaio	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	-
Entro il 28 febbraio	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico il Mod. 101 o il Mod. 201 o le altre certificazioni relative ai redditi dell'anno precedente (1).	Il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna il Mod. 101 o 201 o le altre certificazioni relative ai redditi dell'anno precedente (1).
Entro il 31 marzo	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.	Rilascia ricevuta (Mod. 730/2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato.
Entro il 30 aprile	Presenta al CAAF la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente la scheda della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.	Rilascia ricevuta (Mod. 730/2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato.
Entro il 5 maggio	-	Il CAAF controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal pensionato, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio sanitario nazionale; comunica all'ente pensionistico le somme dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale da aggiungere alle ritenute ovvero le somme da rimborsare.

(1) Per i redditi del 1993 può essere consegnata la « comunicazione anticipata » dei dati ove il sostituto non sia in grado di rilasciare tempestivamente la prescritta certificazione

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Entro il 15 maggio	Riceve dal datore di lavoro, ente pensionistico o CAAF copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730/3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio sanitario nazionale. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730/3. Il CAAF comunica al datore di lavoro le somme dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale da aggiungere alle ritenute ovvero le somme da rimborsare.
Entro il 31 maggio	-	Il CAAF comunica all'ente pensionistico le eventuali rettifiche degli importi già comunicati ai fini del conguaglio.
Entro il 15 giugno	-	Il CAAF comunica al datore di lavoro le eventuali rettifiche degli importi già comunicati ai fini del conguaglio.
A giugno	Riceve con lo stipendio o la rata di pensione del mese i rimborsi oppure gli vengono trattenute le somme dovute per l'IRPEF o per il contributo al Servizio sanitario nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.	Il datore di lavoro o ente pensionistico trattiene le somme dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.
A luglio	Riceve con lo stipendio o la rata di pensione del mese gli ulteriori rimborsi oppure gli vengono trattenute le ulteriori somme dovute per l'IRPEF o per il contributo al Servizio sanitario nazionale a seguito di rettifica degli importi da conguagliare.	Il datore di lavoro o ente pensionistico effettua l'ulteriore conguaglio a debito o a credito a seguito della comunicazione delle rettifiche.

- Entro il 30 settembre Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor acconto dell'IRPEF o del contributo al Servizio sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel modello 730/3. —
- A novembre Gli vengono trattenute nello stipendio o nella rata di pensione del mese le somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre. Il datore di lavoro e ente pensionistico aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.

Si ritiene opportuno evidenziare che nella nuova procedura è stato unificato il termine entro il quale i lavoratori dipendenti ed i pensionati devono presentare il modello 730 ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Inoltre, al fine di consentire al maggior numero possibile di contribuenti di fruire dell'assistenza è stabilito che i Centri di assistenza possano ricevere le dichiarazioni fino al termine del 30 aprile, mentre per l'assistenza prestata dai sostituti di imposta e dagli enti pensionistici detto termine è fissato al 31 marzo.

Per tener conto delle esigenze organizzative degli enti pensionistici è stato previsto che la comunicazione contenente i dati della liquidazione delle dichiarazioni modello 730, da considerare ai fini del conguaglio sulle rate di pensione, venga effettuata entro il 5 maggio anziché entro il 15 maggio come previsto per gli altri sostituti di imposta.

È stata prevista inoltre la possibilità per i centri di assistenza di comunicare entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno ai sostituti di imposta eventuali correzioni agli importi da conguagliare per effetto di rettifiche apportate alla originaria liquidazione del modello 730. In tal caso si applica nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto di imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui affluisce. Resta fermo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte del contribuente nei confronti del centro di assistenza nel caso in cui le rettifiche si sono rese necessarie per errori imputabili al centro stesso.

Analoga possibilità di rettifica è riconosciuta ai sostituti di imposta che prestano l'assistenza diretta ai propri dipendenti. In tal caso la soprattassa del 3 per cento viene applicata direttamente nei confronti del sostituto responsabile degli eventuali errori, che provvede a versarla unitamente alle somme dovute dal contribuente.

Va, altresì, evidenziato che in caso di incapienza della retribuzione del mese

di giugno rispetto alle imposte ed al contributo da pagare, non c'è più l'obbligo per il contribuente di provvedere al pagamento con le ordinarie modalità (cioè attraverso concessionari della riscossione, aziende di credito ed uffici postali) in quanto le somme eccedenti potranno essere prelevate dal sostituto stesso sulle retribuzioni dei mesi immediatamente successivi. In tal modo la procedura di assistenza non si interrompe e consente ai contribuenti di evitare in ogni caso l'effettuazione dei versamenti; e vengono altresì evitati gli inconvenienti riscontrati nella prima esperienza originati dalla difficoltà di portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti la situazione di incapienza con riferimento al mese di effettuazione del conguaglio.

Con il presente articolo si è anche provveduto ad individuare in modo più puntuale le responsabilità di tutti i soggetti interessati alla procedura di assistenza razionalizzando il sistema sanzionatorio.

In particolare, modificando il disposto dei commi 17 e 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stato previsto che se in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria emergono violazioni commesse dal sostituto d'imposta o dal centro di assistenza e ad essi imputabili, nei loro confronti si rendono applicabili le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 concernente l'accertamento delle imposte sui redditi e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 concernente la riscossione, per le medesime violazioni commesse da parte dei contribuenti. È stata anche prevista l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (da lire 300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a specifici obblighi posti a carico dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati, e la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata).

Nel comma 4 è stato precisato, inoltre, che il compenso spettante al sostituto d'imposta per l'effettuazione dell'attività di assistenza non costituisce corrispettivo agli effetti dell'IVA. Ciò in quanto tale compenso afferisce ad un'operazione imposta per legge al datore di lavoro o ente pensionistico, la quale non costituisce l'oggetto, nè principale nè accessorio, dell'attività del sostituto d'imposta. Invece il compenso spettante al centro di assistenza costituisce corrispettivo di operazione imponibile ai fini dell'IVA, in quanto l'attività di assistenza si sostanzia in una vera e propria prestazione di servizio di natura commerciale, e costituisce l'oggetto esclusivo dell'attività del centro, che deve, tra l'altro, essere costituito sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Va, infine, sottolineato che il comma 1, lettera a), dell'articolo 5 modifica i commi 4 e 9 dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, al fine di evitare il puntuale riferimento alle leggi che hanno nel corso degli anni provveduto ad individuare le confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, in favore delle quali può essere effettuata la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A tal fine è stata introdotta una disposizione di carattere generale che fa riferimento alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che si susseguono nel corso degli anni.

7.1. Entrata in vigore.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.

8. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RISCOSSIONE.

L'articolo 6 reca disposizioni relative alla riscossione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi.

In particolare per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a), nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in cui viene sostituito il numero 3) del primo comma, nonché della disposizione contenuta nel successivo comma 3, tutti i versamenti di imposte, rate di imposte e acconti di imposte dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, devono essere eseguiti entro il 31 maggio.

Il successivo comma 3 prevede, però, che i contribuenti tenuti alle predette scadenze al pagamento delle imposte e dei relativi acconti, delle rate d'imposta e delle altre somme dovute con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, possono dilazionarne il pagamento, corrispondendo gli importi dovuti entro il giorno 20 del mese di giugno a condizione che versino contestualmente una soprattassa pari allo 0,50 per cento. In tal caso, non sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 dello stesso decreto. Contestualmente viene precisato che il secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede una soprattassa ridotta al 3 per cento in caso di versamento effettuato nei tre giorni successivi alla scadenza, si rende applicabile in caso di versamento eseguito nei tre giorni successivi al 20 giugno.

La possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte, rate di imposte, acconti scaturenti dalla dichiarazione rende ancora più difficile che per l'avvenire si avanzino richieste di proroghe dei versamenti.

Inoltre, il comma 1, lettera b) dell'articolo in rassegna, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'articolo 92-bis con il quale viene istituita una pena pecuniaria fissata nella misura dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Tale pena pecuniaria è irrogabile a chi, a richiesta

dell'ufficio, non esibisce o trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei versamenti delle imposte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi.

In caso di irrogazione di tale pena pecuniaria non si rende applicabile la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.

La previsione di una specifica pena pecuniaria commisurata dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta costituisce evidentemente una misura a scopo deterrente, che vuole scongiurare il pericolo che la soppressione dell'obbligo di allegazione della documentazione probatoria degli oneri, degli attestati di versamento e delle certificazioni da cui risultano le ritenute subite, possa far nascere pericolosi tentativi di frodare l'Amministrazione circa l'effettivo sostenimento dell'onere, o la misura dello stesso, la reale spettanza dei crediti d'imposta o esecuzione dei versamenti o l'ammontare delle ritenute subite.

Infine nei commi 4 e 5 sono previste disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

La prima è diretta a differire al 31 gennaio 1994 il termine per il versamento dell'ICI 1993 dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con contestuale precisazione della non debenza degli interessi. La norma si è resa necessaria, in questo primo anno di applicazione del tributo, per venire incontro alle esigenze di tali soggetti per i quali, peraltro, sono in corso di emanazione disposizioni che consentono il versamento, oltre che secondo le modalità ordinarie, tramite procedure alternative di più agevole esecuzione.

La seconda è finalizzata ad inserire nella disciplina dell'imposta un ammontare minimo per l'esecuzione del versamento, di modo che si debba procedere al pagamento solo se l'importo da versare sia superiore alle lire 4.000. L'entità di tale limite è conseguente al fatto che la commissione minima spettante al Concessionario della riscossione è stabilita dalla legge in lire 3.500 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, riduce il tasso degli interessi dal 9 per cento annuo e 4,5 per cento semestrale rispettivamente al 6 per cento annuo e al 3 per cento semestrale. Con la norma contenuta, nel comma 7, invece, tenuto conto che i ruoli resi esecutivi fino alla data del 31 dicembre 1993 sono già in riscossione, e quindi non è possibile tecnicamente operare alcuna modifica, si mantengono ferme le misure degli interessi vigenti alla data stessa.

La norma proposta, in pratica, mira a risolvere i seguenti problemi:

a) difficoltà degli uffici finanziari di operare prima della scadenza della prossima rata, lo sgravio delle somme corrispondenti all'eccedenza delle somme già iscritte a ruolo, in base alle disposizioni della previgente normativa, con conseguenti e prevedibili rimostranze da parte dei contribuenti;

b) opportunità di evitare, in ogni caso, considerata anche l'esiguità degli importi interessati, che l'avvio del procedimento di esecuzione degli sgravi indicati alla precedente lettera a) comporti un ulteriore dispendio di mezzi e di tempo.

Il presente articolo reca, inoltre, talune disposizioni volte a:

a) prevedere lo slittamento dei termini di pagamento qualunque sia il canale prescelto per il pagamento delle imposte e delle ritenute, qualora il termine stesso cada di sabato o di giorno festivo. La norma riguarda non soltanto il settore delle imposte erariali, ma comprende anche i tributi di regioni, province, comuni. La predetta disposizione è diretta a fare chiarezza in un campo significativamente delicato, per via delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei termini per il versamento d'imposta e ritenute;

b) consentire ai contribuenti intestatari di conto fiscale, che presentano dichiarazione congiunta, di continuare ad eseguire congiuntamente il pagamento dell'IRPEP esonerandoli dall'obbligo di utilizzare il conto fiscale.

8.1 *Entrata in vigore.*

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 6 concernenti la pena pecuniaria per la mancata o irregolare documentazione probatoria si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Invece le disposizioni concernenti l'applicazione della soprattassa dello 0,50 per cento per i versamenti eseguiti oltre il 31 maggio e fino al 20 giugno si applicano ai versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI IN MATERIA DI REDDITI DIVERSI, DI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI E DI ILOR.

L'articolo 7 dispone talune modificazioni agli articoli 84, comma 2, 85, comma 1, 96-*bis*, comma 4, e 115, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La modifica all'articolo 84, comma 2, secondo periodo, è volta ad allineare la misura della riduzione forfetaria dei canoni di locazione che concorrono a formare il reddito del contribuente per le unità immobiliari situate in Italia e per quelle situate all'estero. Pertanto, per entrambe le anzidette unità immobiliari, il reddito è ridotto nella misura del 15 per cento, in luogo del 25 per cento, a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

La modifica dell'articolo 85 stabilisce il criterio di determinazione dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e simili, allorché gli stessi sono conseguiti da soggetti diversi dall'autore o inventore. Si ricorda, al riguardo, che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha ridotto la misura di abbattimento forfetario dei compensi in rassegna percepiti dagli autori o inventori dal 30 al 25 per cento. Al fine di assicurare l'omoge-

neità del trattamento tributario di questi compensi si è ravvisata la necessità di ridurre dal 30 al 25 per cento l'abbattimento forfetario anche per i compensi percepiti da soggetti diversi dagli autori o inventori.

Con la modifica all'articolo 96-*bis* si è voluto esplicitare che la disposizione relativa alla non utilizzabilità dell'eccedenza del credito d'imposta, di cui all'articolo 14 del predetto testo unico, commisurata sui dividendi provenienti da società « figlie » residenti in ambito CEE, si applica anche nei confronti dei soggetti all'IRPEG. Dalla nuova formulazione normativa emerge altresì che, qualora, in applicazione dell'articolo 14, si evidenzi, rispetto all'imposta dovuta, sia essa IRPEF o IRPEG, una eccedenza di credito d'imposta riferibile ai dividendi comunitari, l'eccedenza stessa non può essere né richiesta a rimborso né computata in diminuzione nel periodo d'imposta successivo. La disposizione in esame chiarisce un principio già enunciato, seppure in forma implicita, dall'ultimo periodo del medesimo comma 4, in cui si fa riferimento ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui trattasi.

Con l'articolo in esame, infine, viene riformulata la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 115 che individua i redditi esclusi dall'imposta locale sui redditi. La modifica si è resa necessaria in considerazione dell'inserimento (operato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella menzionata lettera *a)* delle parole « per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14 ». Dalla conseguente nuova formulazione dell'articolo 115 emerge che l'esclusione dall'ILOR è ora prevista esclusivamente per gli utili erogati dai soggetti all'IRPEG per i quali si può fruire del credito di imposta (cioè per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*; restano, invece, assoggettati a tale imposta i redditi derivanti dalla partecipazione in enti non commerciali e

nei soggetti indicati nelle lettere *c)* e *d)* del predetto articolo 87, per i quali non spetta il credito di imposta. Conseguentemente detti redditi, già assoggettati a tassazione in capo al soggetto erogante, concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente, dando luogo in tal modo ad una palese duplicazione di imposta ai fini ILOR. Al fine di rimuovere tale anomalia, si è stabilito che anche i redditi erogati dai soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi non sono soggetti a tassazione ai fini ILOR in capo ai soci o partecipanti.

La disposizione ha natura chiarificatrice in quanto anteriormente alla data della sua entrata in vigore era indubbio che i redditi erogati da tutti i soggetti all'IRPEG non concorrevano alla formazione del reddito ai fini ILOR.

9.1 *Entrata in vigore.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 1, comma 1, lettera c). L'esclusione della allegazione dei documenti probatori alla dichiarazione viene considerata ininfluenza ai fini del gettito, tenuto conto delle accresciute sanzioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera b).

Articolo 1, comma 2, lettera a). All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunta la lettera *n-bis*) con la quale vengono assoggettate a tassazione separata le somme rimborsate per gli oneri dedotti dal reddito complessivo, nei periodi d'imposta precedenti. Tale disposizione dà luogo ad un minor gettito, comunque non rilevante, per effetto dell'aliquota più contenuta applicata ai redditi soggetti a tassazione separata.

Articolo 1, comma 3, lettera d). Viene riformulato l'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; la norma non ha effetto sul gettito.

Articolo 2, comma 1. Il presente comma ridetermina gli oneri dell'articolo 10 del testo unico ammessi in deduzione dal reddito complessivo. In particolare:

a) relativamente al comma 1 del predetto articolo 10, si osserva:

a-ex b) invariato;

b-ex e) sono state portate in deduzione, per la parte che eccede lire 500.000, le spese di assistenza specifica agli invalidi che attualmente concorrono parzialmente alla determinazione della base per il calcolo della detrazione per oneri. Per la valutazione di gettito si rimanda all'articolo 3, comma 1, lettera e).

In ogni caso la maggiore deduzione potrebbe portare ad emersione di base imponibile, per cui si stima una sostanziale ininfluenza sul gettito;

c-ex h) invariato;

d-ex i) invariato;

e-ex l) norma di coordinamento. Sono stati aggiunti a questa lettera i contributi versati in favore delle comunità ebraiche, nei

limiti già stabiliti dalla legge n. 101 del 1989. Sostanziale invarianza di gettito;

f-ex n) norma di coordinamento; invarianza di gettito;

g) sono stati inseriti in questa lettera i contributi per i paesi in via di sviluppo; la deducibilità del 2 per cento viene calcolata sul reddito complessivo, invece che sul reddito imponibile. Si tratta di circa 11 mila contribuenti, che potrebbero incrementare la deduzione di circa 50 mila lire, calcolata sulla variazione media tra reddito complessivo e reddito imponibile. La perdita di gettito risulta pertanto di scarso rilievo;

h-ex s) invariato;

i-ex t) invariato;

l) trattasi delle deduzioni concesse per le erogazioni liberali per l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per le Assemblee di Dio in Italia e per la Tavola Valdese. Sostanziale invarianza di gettito.

Articolo 2, comma 3. Il credito d'imposta viene trasformato in deduzione dal reddito. Potenzialmente la norma produrrebbe un recupero di gettito relativo all'imposta ILOR pagata sul reddito prima della revisione, imposta che con la deduzione non può più essere recuperata. Tale recupero andrebbe a ridurre l'effetto della revisione delle tariffe d'estimo.

Articolo 3, comma 1:

a) norma di coordinamento;

b) norma di carattere tecnico;

c) soppressione del comma 6 dell'articolo 12 riguardo ai limiti di reddito per il riconoscimento delle detrazioni per carichi familiari. Sostanziale invarianza di gettito;

d) all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modifiche:

1) modifica del sistema di determinazione dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente mediante l'introduzione di una detrazione scaglionata. Le misure indicate per ciascuno scaglione sono state definite in modo da assicurare una invarianza dell'effetto sulle entrate;

2) viene abolito il meccanismo della capienza delle detrazioni di lavoro dipendente rispetto all'imposta lorda relativa ai soli redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Dalle analisi statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 1991 risulta che le detrazioni di lavoro dipendente che non trovano capienza nell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente sono ammontate a circa 440 miliardi, relativamente a 2,4 milioni di contribuenti. Dalla distribuzione di

tali detrazioni incapienti per classi di reddito complessivo dichiarato dai lavoratori dipendenti risulta che fino a 8 milioni di reddito l'importo delle detrazioni incapienti ammonta a circa 340 miliardi. Tale livello di reddito corrisponde, per i lavoratori dipendenti, al limite di esenzione dall'imposta. Pertanto, anche con l'abolizione del meccanismo della capienza tale ammontare rimarrebbe comunque incapiente sull'imposta lorda complessiva. Potrebbero così trovare capienza solo le detrazioni relative ai contribuenti con redditi superiori ad 8 milioni. La perdita di gettito può essere stimata in circa 100 miliardi su base annua. Nel 1994 a causa del versamento di saldo e acconto, la perdita di gettito risulta di 175 miliardi;

3) la detrazione di lavoro autonomo e di impresa viene modulata per scaglioni di reddito al fine di evitare al contribuente l'onere del calcolo della diminuzione della detrazione nell'interno del limite di reddito. Invarianza di gettito;

4) viene abolito il meccanismo della capienza delle detrazioni di lavoro autonomo rispetto all'imposta relativa a tale reddito. La perdita di gettito è stata stimata sostanzialmente trascurabile (nell'ordine di un miliardo).

e) è stato inserito l'articolo 13-bis (oneri per i quali è riconosciuta una detrazione d'imposta);

Il comma 1 dell'articolo 13-bis stabilisce la trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazioni d'imposta all'aliquota fissa del 27 per cento.

Dal modello previsionale IRPEF utilizzato dall'Anagrafe tributaria, nel quale viene ricalcolata l'imposta per ogni singolo contribuente secondo la vecchia e la nuova legislazione, risulta che la perdita di gettito relativa alla concessione di una detrazione calcolata al 27 per cento fisso invece che al 10 per cento, 22 per cento e 27 per cento a seconda dello scaglione di reddito è pari a circa 120 miliardi su base annua. Nel 1994 la perdita di gettito ammonta a 210 miliardi, per effetto dell'acconto. È stato eliminato il riferimento alla detrazione del 20 per cento sulle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari in quanto già inserite nell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 557 del 1993.

Il riconoscimento degli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari è esteso agli Stati membri della Comunità europea.

La perdita di gettito si ritiene di scarso rilievo.

Il riconoscimento degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili è esteso agli Stati membri della Comunità europea.

La perdita di gettito si ritiene di scarso rilievo.

Per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993, la detrazione è limitata a quelli per l'acquisto della dimora abituale. Per tali mutui l'importo massimo su cui determinare la detrazione è pari a 7 milioni complessivi, indipendentemente dal numero dei soggetti intestatari del mutuo.

In base ai dati relativi alle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è possibile stimare un ingresso annuale di circa 180 mila nuovi contribuenti, con interessi passivi di ammontare medio pari circa 4 milioni.

Nell'ipotesi che la mancata concessione della detraibilità delle somme corrisposte per acquisto di immobili non destinati a dimora abituale interessi circa il 50 per cento dei mutui stipulati, ne consegue, all'aliquota del 27 per cento, una maggiore imposta di circa 100 miliardi su base annua (175 miliardi per il 1994).

Questo risultato consente di tenere anche conto dell'effetto conseguente al limite unico, e non individuale, di detraibilità che interessa i cointestatari dei mutui.

Le spese mediche diverse da quelle chirurgiche, da quelle per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie concorrono parzialmente alla determinazione della base per il calcolo delle relative detrazioni. Il meccanismo di calcolo prevede, infatti, il calcolo della detrazione sulle spese che eccedono il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato entro i 30 milioni.

I contribuenti che presentano questo tipo di oneri sono stati poco più di 60 mila, per un importo di circa 40 miliardi.

L'introduzione di un limite minimo di 500 mila lire, con riferimento ai soggetti che finora hanno usufruito di tali detrazioni, potrebbe mantenere sostanzialmente invariato l'onere. È da rilevare, però, che potrebbero usufruire di tali detrazioni soggetti, con redditi medio-alti, che finora non hanno beneficiato delle detrazioni, perché gli oneri non superavano le percentuali di reddito previste dalla normativa vigente.

Il prevedibile maggior onere non è quantificabile: si può, tuttavia, ritenere che esso possa venire compensato dalla emersione di base imponibile dovuta alla certificazione delle spese.

Per quanto riguarda le detrazioni relative agli handicappati, ipotizzando una spesa complessiva di 30 miliardi, la perdita di gettito presunto ammonta a circa 8 miliardi su base annua, con l'incidenza di 14 miliardi per il 1994 a causa dell'effetto acconto e 8 miliardi per gli anni 1995-1996.

Articolo 3, comma 7. Per i mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 viene confermato l'attuale regime, eccezione fatta per i mutui concernenti l'acquisto di unità immobiliari a disposizione per i quali il limite massimo viene ridotto in ogni caso a 4 milioni di lire.

Potrebbe conseguirne un aumento di entrate, anche se non quantificabile.

Articolo 4, comma 1:

a):

- 1) norma di carattere tecnico;
- 2) norma di carattere tecnico;

b):

1) il comma prevede la possibilità di non dichiarare il reddito per il periodo per il quale l'unità immobiliare non è stata utilizzata a causa di opere di restauro, eccetera. La norma precedente prevedeva la possibilità di dichiarare solo il 20 per cento del reddito. La variazione di gettito ed il suo stesso segno non sono prevedibili, ma può essere ritenuta irrilevante;

2) l'eliminazione dalla dichiarazione delle quote parti delle proprietà condominiali fino a un limite di 50 mila lire comporta una perdita di gettito non valutabile ma che può comunque considerarsi irrilevante, tenuto conto dell'esiguità del reddito (imposta media corrispondente a 13 mila lire);

c) il comma prevede la sostituzione della deduzione che la legislazione vigente stabilisce nella misura del 10 per cento forfettario più un ulteriore 15 per cento delle spese documentate, con una unica deduzione forfettaria, del 15 per cento, dal canone di locazione.

L'equivalenza tra i due regimi si ottiene in presenza dell'utilizzo della completa deduzione aggiuntiva da parte di un terzo dei contribuenti, con canoni di locazione pari ad un terzo del totale e con aliquota marginale media pari a quella del settore.

Si stima quindi una sostanziale invarianza di gettito;

d) sono abrogate alcune agevolazioni per le abitazioni sfitte e per quelle di nuova costruzione.

In particolare:

1) è stata abrogata la riduzione del 20 per cento per le abitazioni rimaste non locate per l'intero periodo d'imposta per cause non dipendenti dalla volontà del possessore. Si ipotizza estremamente marginale l'incidenza di tale agevolazione per cui il recupero di gettito risulta irrilevante;

2) per quanto riguarda l'agevolazione per le nuove abitazioni, è stata effettuata una stima della numerosità delle nuove abitazioni ultimate negli anni 1992 e 1993.

Nello specifico, le nuove abitazioni realizzate nel 1993 sono stimate in circa 280 mila unità.

Nell'ipotesi che il reddito medio da fabbricati dichiarato per il 1993 per queste abitazioni sia pari a lire 1,5 milioni, la norma comporta un abbattimento del reddito medio dell'80 per cento per un periodo di 18 mesi. Il reddito medio imponibile risulterebbe quindi pari a lire 300.000.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 26 per cento, la minore imposta media dovuta è pari a lire 312 mila (ottenuta applicando l'aliquota al reddito abbattuto).

Nell'ipotesi che il numero delle nuove costruzioni sia stato costante negli anni, l'effetto riguarderà le nuove abitazioni realizzate per un periodo di 18 mesi.

Il recupero di gettito si può quindi valutare su base annua pari a circa 130 miliardi ($312.000 \times 280.000 \times 1,5$ anni); nel 1994, per effetto dell'acconto, il recupero di gettito è stimato pari a 230 miliardi;

e) il comma prevede la riduzione della deduzione forfettaria al 15 per cento, contro il 25 per cento dell'articolo 129.

Il recupero di gettito non appare quantificabile, ma viene ritenuto irrilevante.

Articolo 4, comma 2.

Norma di carattere tecnico. Interpretazione autentica dell'articolo 34, comma 4-bis.

Qualora, la deducibilità delle spese documentate relative al comma precedente non sia avvenuta nel periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la detrazione dal reddito complessivo del periodo d'imposta successivo.

Norme di coordinamento.

Articolo 4, comma 3.

Abolizione di alcune agevolazioni per le case affittate ad equo canone e per le case non di lusso adibite a propria abitazione.

Recupero di gettito non quantificabile, ma ritenuto irrilevante.

Articolo 5, comma 2, lettere f), h), i). Alla lettera f) il termine stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, viene differito dal mese di maggio al mese di giugno.

Inoltre, alla lettera h), viene previsto che, qualora la retribuzione o la rata di pensione, corrisposta nel mese di giugno, risulti insufficiente per il pagamento dell'imposta, la parte residua venga trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi con la corresponsione dell'interesse in ragione dell'1 per cento mensile.

Tali disposizioni possono dar luogo ad un maggior onere finanziario non quantificabile.

In relazione a quanto previsto nella lettera i), l'eventuale non capienza per la trattenuta sulla retribuzione della seconda rata di acconto, darebbe luogo ad uno slittamento della contabilizzazione all'anno successivo. Il fenomeno, per altro, non è, al momento, quantificabile.

Articolo 5, comma 4. L'esclusione della imponibilità ai fini IVA dei compensi dello Stato ai CAAF non determina effetti di bilancio negativi, tenuto conto delle finalità delle operazioni e della misura di determinazione dei compensi stessi.

Articolo 6, commi 8 e 9. Le misure, dettate da esigenze di razionalizzazione, non dovrebbero comportare variazioni significative in termini di disponibilità finanziaria delle entrate nel triennio 1994-1996.

Articolo 7, comma 1, lettera a). L'intero ammontare dei redditi diversi relativi ai beni immobili situati all'estero risulta essere di

ammontare praticamente trascurabile (dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1990 risulta essere infatti di circa 10 miliardi).

Pertanto la modifica all'abbattimento del reddito a titolo di deduzione forfettaria comporterebbe un incremento di gettito irrilevante.

Articolo 7, comma 1, lettera b). La disposizione stabilisce l'abbattimento forfettario dal 30 per cento al 25 per cento i redditi diversi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'impegno e simili, allorchè gli stessi siano conseguiti da soggetti diversi dall'autore e inventore e ciò, al fine di assicurare l'omogeneità del trattamento tributario dei compensi di cui trattasi.

L'intero ammontare di redditi diversi risultante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 1991 è di circa 27,3 miliardi ai fini ILOR e di circa 58,2 miliardi ai fini IRPEG, stimabili rispettivamente in circa 35,5 miliardi ed in circa 75,6 miliardi nel 1993 se si assume un incremento del 30 per cento; tale valore è da intendersi, così come riportato al rigo 6 del quadro L, al netto della deduzione forfettaria.

L'incremento di gettito stimabile a carico dei soggetti Mod. 760 è pari a circa 140 milioni. Infatti, se si assume una quota del 10 per cento del totale dei redditi diversi attribuibile alla lettera g) in questione, l'incremento di base imponibile sarà:

ai fini IRPEG:

Reddito *ex* lettera g) articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi 1993 (70 per cento): 7,6 miliardi;

Reddito *ex* lettera g) articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi 1993 (75 per cento): 8,1 miliardi;

Incremento base imponibile (75 per cento – 70 per cento): 0,5 miliardi;

Imposta IRPEG agevolata (88 per cento, 18 per cento, 0,5): 0,08 miliardi;

Imposta IRPEG normale (12 per cento, 36 per cento, 0,5): 0,02 miliardi;

Totale incremento di gettito IRPEG: 0,1 miliardi.

ai fini ILOR:

Reddito *ex* lettera g) articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi 1993 (70 per cento): 3,5 miliardi;

Reddito *ex* lettera g) articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi 1993 (75 per cento): 3,75 miliardi;

Incremento base imponibile (75 per cento – 70 per cento): 0,25 miliardi;

Incremento di gettito ILOR (16,2 per cento, 0,25 per cento): 0,04 miliardi.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Totale incremento di gettito Mod. 760, comprensivo dell'effetto dell'acconto: circa 250 milioni di lire.

Con un regionamento analogo si perviene alla stima dell'incremento di gettito da parte dei contribuiti persone fisiche:

Rigo L6 Mod. 740 A.I. 1990: 21 miliardi;

Reddito L6 Mod. 740 1993 (70 per cento): 27,3 miliardi;

Reddito L6 Mod. 740 1993 (75 per cento): 29,3 miliardi;

Incremento base imponibile: 2,0 miliardi;

Imposta IRPEF (27 per cento): 0,54 miliardi;

Imposta ILOR (16,2 per cento): 0,32 miliardi.

Totale incremento di gettito Mod. 740, comprensivo dell'effetto dell'acconto: circa 1,5 miliardi.

	1994	1995	1996
Mod 760			
IRPEG	0,18	0,1	0,1
ILOR	0,07	0,04	0,04
Mod 740			
IRPEF	0,94	0,54	0,54
ILOR	0,56	0,32	0,32
Totale ...	1,75	1	1

— ammontari espressi in miliardi di lire.

Articolo 7, comma 1, lettera c). Si tratta di una misura restrittiva che limita la possibilità di detrazione e di riporto agli anni successivi dei crediti d'imposta; l'effetto, comunque di tipo incrementativo delle entrate, non appare di facile determinazione sulla base dei dati disponibili.

Articolo 7, comma 1, lettera d). Norma tecnica interpretativa.

TAVOLA RIASSUNTIVA

	1994	1995	1996
Articolo 3, comma 1 - Abolizione meccanismo della capienza	- 175	- 100	- 100
Articolo 3, comma 1 - Detrazione oneri al 27 per cento	- 210	- 120	- 120
Articolo 3, comma 1 - (Articolo 13-bis, lettera b) Nuovi mutui	+ 175	+ 100	+ 100
Articolo 3, comma 1 - (Articolo 13-bis, lettera c) Handicappati	- 14	- 8	- 8
Articolo 4, comma 1, lettera d) - Abolizione abbattimento 80 per cento nuove costruzioni	+ 230	+ 130	+ 130
Articolo 7, comma 1, lettera b) - Abbattimento forlettario dei compensi dal 30 al 25 per cento di cui all'articolo 81, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi	+ 1,75	+ 1	+ 1
Totale ..	+ 7,75	+ 3	+ 3

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n. 222.

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994 ().*

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Dichiarazione dei redditi).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: « La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da *d*) a *n-bis*), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. »;

2) nel quarto comma, lettera *d*), le parole: « corrisposti da un unico sostituto di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « certificati dall'ultimo sostituto di imposta »; nella stessa lettera *d*), secondo periodo, le parole da: « destinazione dell'8 per mille » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « destinazione dell'8 per mille

(*) Vedi anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994.

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. »; nello stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *e-bis*) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera *c*), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. »;

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: « ART. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). — 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo. »;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti

probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale. »;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: « ART. 4 (*Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche*). — 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. »;

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale. »;

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: « e terzo » sono soppresse;

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: « pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti » sono sostituite dalle seguenti: « relativi agli emolumenti erogati nell'anno »;

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: « La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società

cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.»;

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: « Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente. »;

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: « ART. 7-bis (Certificazioni dei sostituti di imposta). — 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.»;

i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: « Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78,

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. »;

l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: « tra il 1° maggio e il 10 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° maggio ed il 30 giugno »;

2) nel quinto comma, le parole: « entro il 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 maggio »;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. »;

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro. »;

o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico. »;

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma. »;

p) all'articolo 36-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute. »;

2) al secondo comma, le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *b)* ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *b)*;

e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *b)* ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

f) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni. »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi. »;

g) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: « in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto ».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente: « *n-bis)* somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della

detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo »;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: « Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da g) a n) » sono sostituite dalle seguenti: « Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) »; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. »;

c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: « per i redditi indicati alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b) e n-bis) »; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. »;

b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera b), le parole: « termine stabilito per la presentazione della dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « 5 marzo di ciascun anno »;

c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: « entro il 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione »;

d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di

cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. »;

e) all'articolo 60, terzo comma, le parole: « stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « del 5 marzo dell'anno solare ».

4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: « entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine del 5 marzo dell'anno solare ».

5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come

sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: « stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente » sono sostituite dalle seguenti: « del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta ».

6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

7. Il termine per la consegna agli interessati del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 resta fissato al 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettera a), numero 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

ARTICOLO 2.

(Oneri deducibili).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « ART. 10 *(Oneri deducibili)*. - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse. »;

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 10. »;

c) all'articolo 65, comma 2, lettera *a)*, le parole: « nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera *g)* dell'articolo 10 »; nello stesso comma dopo la lettera *c-bis)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *c-ter)* le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o

il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato. »;

d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: « ART. 110 (*Oneri deducibili*). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*), *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. »;

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: « Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo. »;

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: « Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo. ».

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994. »;

b) nel comma 3 le parole: « da cui si applica la riduzione » sono sostituite dalle seguenti: « da cui si applica la deduzione ».

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

ARTICOLO 3.

(Detrazioni d'imposta).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: « le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 » sono sostituite dalle seguenti: « le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis »;

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili. »;

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000. »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000. »;

4) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: « ART. 13-bis (*Detrazioni per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimborsate a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione

d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non *obbligatorie per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;*

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del

diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)* e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. »;

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)* e *i)* dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. »;

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: « **ART. 110-bis (Detrazione d'imposta per oneri).** — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato. »;

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « **2-bis.** Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo. »;

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « **1-bis.** Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo. ».

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: « Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. ».

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* ed *h)* del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: « La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. ».

7. Le disposizioni del comma 1, lettera *d)*, numero 1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni. La disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.

ARTICOLO 4.

(Redditi dei fabbricati).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata. »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila. »;

c) all'articolo 34, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. »;

d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: « ART. 38 (Unità immobiliari non locate). — 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. »;

e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. ».

2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1993 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-ter dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

ARTICOLO 5.

(Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati).

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: « destinazione dell'8 per mille » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. »;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: « 17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. »;

c) il comma 23 è sostituito dal seguente: « 23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni

dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: « 15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce » sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce » e, nel terzo periodo, le parole: « 15 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio »;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: « entro il mese di febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di marzo »;

c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

d) all'articolo 2, comma 7, le parole: « ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, »;

e) all'articolo 3, comma 3, le parole: « Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia »;

f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare com-

plussivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. »;

g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

h) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento. »;

i) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. »;

j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: « nei termini e con le modalità previste nell'articolo 3, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti »;

k) all'articolo 14, comma 1, le parole: « 15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce » sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce »;

l) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

m) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2. »;

n) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato. »;

o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: « che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui » sono sostituite dalla seguente: « indicato » e, nel secondo periodo, le parole: « 31 marzo » e: « 30 aprile » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5 maggio » e: « 15 maggio »;

p) all'articolo 15, comma 3, le parole: « Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia »;

q) all'articolo 15, comma 5, le parole: « 20 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « mese di luglio »;

r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: « commi da 1 a 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 5 e 6 »;

s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da congruare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. »;

t) all'articolo 16, comma 3, la parola: « giugno » è sostituita dalla seguente: « luglio »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5. »;

u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni concernenti la riscossione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c); »;

b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: « ART. 92-bis *(Mancata o irregolare documentazione probatoria)*. — 1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti d'imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92. ».

2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: « 20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio. ».

3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui

afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

4. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, resta fissato al 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. ».

ARTICOLO 7.

(Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di Ilor).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 84, comma 2, secondo periodo, le parole: « ridotto del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto del 15 per cento »;

b) nell'articolo 85, comma 1, le parole: « ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto del 25 per cento »;

c) nell'articolo 96-bis, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. »; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: « Il rimborso si considera relativo » sono sostituite dalle seguenti: « L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa »;

d) nell'articolo 115, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo; ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-641
Lire 2800